

TORNI



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 52860	
25 OTT. 2004	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

I Settore
Ufficio Legale
Prot. n. _____

Modugno, 21 ottobre '04
Al Segretario della Commissione Giudicatrice

II Settore
Ing. Franco Bruno
SEDE

OGGETTO: Vs. richiesta parere del 7/10/2004 prot. 49814. Concorso di idee per la riqualificazione e la connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del centro antico.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, per ciò che concerne gli aspetti evidenziati nella nota di cui in oggetto, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

L'art. 10 del bando di gara, recante il titolo " Modalità di presentazione delle proposte", prevede espressamente che : " I progetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato".

Da tanto si ricava come sia chiaramente sanzionato, con l'esclusione dalla gara, il caso in cui venga presentato un progetto in maniera difforme da quella prevista.

In merito al quesito sub 2 della Vs. richiesta di parere, si ritiene che la consegna di due plichi distinti, pur con il medesimo numero di protocollo, concretizzi una possibilità di riconoscimento del partecipante, in spregio al principio della par condicio dei concorrenti.

Tanto si ricava dal fatto che il bando di gara, in diversi punti, si preoccupa di prevedere espressamente l'anonimato del plico e degli elaborati progettuali.

Orbene, come ha chiarito anche il Consiglio di Stato – Sez. V, nella sentenza n. 536 del 7/4/1995, la consegna dell'offerta (o del progetto) in plichi distinti non può comportare l'esclusione dalla gara quando non vi è un'espressa previsione in tal senso e, soprattutto, quando il bando di gara non prevede l'anonimato del plico.

In caso diverso, invece, risulta plausibile che l'invio del progetto in due plichi distinti possa rappresentare un elemento riconoscitivo del partecipante, alterando la cd.

“sostanza delle cose”: in altre parole, la Commissione di Gara, prima di procedere alla valutazione del progetto poteva già conoscere l'identità del mittente mediante tale modalità di riconoscimento.

Pertanto, benché la giurisprudenza sia da sempre orientata in un generale *favor partecipandi*, cercando, cioè, di garantire la partecipazione alle gare del maggior numero di concorrenti, nel caso di specie è lo stesso organo supremo di giustizia amministrativa a prevedere che, laddove sia stato espressamente posto alla base del concorso il criterio dell'anonimato, la presentazione di due plichi distinti possa integrare un possibile segno di riconoscimento.

Tale assunto, poi, risulta confermato dalla previsione di un motto, che deve essere indicato dal concorrente (anonimo), quale titolo del progetto presentato.

Come è noto, il motto non è richiamato dalla legge 109/94 e ss.mm., nè da alcun regolamento attuativo della normativa, ma si tratta di un criterio generalmente e pacificamente adottato, in tema il concorso di idee, per assicurare la massima segretezza sull'identità dei partecipanti; tanto al fine fondamentale di poter esprimere un giudizio quanto mai obiettivo e scevro da condizionamenti.

Tale principio, a ben vedere, consente di rispondere anche al quesito formulato circa la legittimità di un motto espresso in forma numerica che, in realtà, rappresenta la data di nascita di uno dei concorrenti.

In via preliminare, si dubita che un motto, proprio perché tale, possa essere costituito da cifre anziché da un'espressione letterale; ma vi è anche un altro elemento da tenere in principale considerazione.

Come ha avuto modo di eccepire uno dei concorrenti, un partecipante alla gara svolge funzioni di ricercatore, nonché membro di commissione d'esame, presso un dipartimento del Politecnico di Bari, il cui Direttore è uno dei componenti della Commissione Giudicatrice; il caso vuole che, tale partecipante, sia colui che ha utilizzato, quale motto, la propria data di nascita.

Da tale combinazione di elementi, a parte la causa di esclusione del concorrente de quo ex art. 6 comma 3 del bando, si evince come, nel caso di specie, il motto espresso in forma numerica potrebbe costituire un chiaro segno di identificazione, violando il principio di segretezza posto alla base del presente concorso, nonché quello della par condicio dei concorrenti.

Infine, anche se già innanzi espresso, per ciò che concerne l'ultimo quesito è sufficiente richiamare l'art. 6 comma 3 del bando di gara.

In tale articolo si legge chiaramente che non possono partecipare al concorso....*"I datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio con membri della Giuria"*.

Nel caso di specie, come già sopra riportato, uno dei membri della Commissione Giudicatrice è Direttore del Dipartimento del Politecnico di Bari di cui fa parte, in qualità di ricercatore e membro di commissione d'esame, uno dei concorrenti.

In questo caso, saremmo dinanzi ad un rapporto notorio di collaborazione tra concorrente e componente della Commissione, in quanto tale suscettibile di rientrare nella previsione di esclusione prevista dal citato articolo 6 del bando di gara.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano
Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Catucci

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	54533
	- 3 NOV. 2004
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

AL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
 AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

IL SOTTOSCRITTO SACCO ANTONIO, NELLA SUA QUALITA'
 DI CONSIGLIERE COMUNALE, AL FINI DELL'ESPLETAMENTO
 DEL PROPRIO MANDATO, AVENDO NOTIZIA DELLA RICHIESTA DI
 PARERE LEGALE ALLA S.V., INERENTE ALCUNE PROBLEMATICHE
 EMERSE NEL CORSO DELLA GARA "CONCORSO DI IDEE PER LA
 RIQUALIFICAZIONE DI UN GRUPPO DI SPAZI URBANI A ROSSO
 DEL CENTRO ANTICO", CHIEDE DI PRENDERE VISIONE ED ESTRARRE
 COPIA DEL SUDDETTO PARERE.
 MODUGNO 3 NOVEMBRE 2004

[Signature]

S. G. Rizzat
 fr. Celica



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

TORNI

I Settore

Modugno, 21 ottobre '04

Ufficio Legale

Al Segretario della Commissione Giudicatrice

Prot. n. 52860 del 25/10/04

II Settore

Ing. Franco Bruno

SEDE

OGGETTO: Vs. richiesta parere del 7/10/2004 prot. 49814. Concorso di idee per la riqualificazione e la connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del centro antico.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, per ciò che concerne gli aspetti evidenziati nella nota di cui in oggetto, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

L'art. 10 del bando di gara, recante il titolo "Modalità di presentazione delle proposte", prevede espressamente che : "*I progetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato*".

Da tanto si ricava come sia chiaramente sanzionato, con l'esclusione dalla gara, il caso in cui venga presentato un progetto in maniera difforme da quella prevista.

In merito al quesito sub 2 della Vs. richiesta di parere, si ritiene che la consegna di due plichi distinti, pur con il medesimo numero di protocollo, concretizzi una possibilità di riconoscimento del partecipante, in spregio al principio della par condicio dei concorrenti.

Tanto si ricava dal fatto che il bando di gara, in diversi punti, si preoccupa di prevedere espressamente l'anonimato del plico e degli elaborati progettuali.

Orbene, come ha chiarito anche il Consiglio di Stato – Sez. V, nella sentenza n. 536 del 7/4/1995, la consegna dell'offerta (o del progetto) in plichi distinti non può comportare l'esclusione dalla gara quando non vi è un'espressa previsione in tal senso e, soprattutto, quando il bando di gara non prevede l'anonimato del plico.

In caso diverso, invece, risulta plausibile che l'invio del progetto in due plichi distinti possa rappresentare un elemento riconoscitivo del partecipante, alterando la cd.

“sostanza delle cose”: in altre parole, la Commissione di Gara, prima di procedere alla valutazione del progetto poteva già conoscere l’identità del mittente mediante tale modalità di riconoscimento.

Pertanto, benché la giurisprudenza sia da sempre orientata in un generale *favor partecipandi*, cercando, cioè, di garantire la partecipazione alle gare del maggior numero di concorrenti, nel caso di specie è lo stesso organo supremo di giustizia amministrativa a prevedere che, laddove sia stato espressamente posto alla base del concorso il criterio dell’anonimato, la presentazione di due plichi distinti possa integrare un possibile segno di riconoscimento.

Tale assunto, poi, risulta confermato dalla previsione di un motto, che deve essere indicato dal concorrente (anonimo), quale titolo del progetto presentato.

Come è noto, il motto non è richiamato dalla legge 109/94 e ss.mm., nè da alcun regolamento attuativo della normativa, ma si tratta di un criterio generalmente e pacificamente adottato, in tema il concorso di idee, per assicurare la massima segretezza sull’identità dei partecipanti; tanto al fine fondamentale di poter esprimere un giudizio quanto mai obiettivo e scevro da condizionamenti.

Tale principio, a ben vedere, consente di rispondere anche al quesito formulato circa la legittimità di un motto espresso in forma numerica che, in realtà, rappresenta la data di nascita di uno dei concorrenti.

In via preliminare, si dubita che un motto, proprio perché tale, possa essere costituito da cifre anziché da un’espressione letterale; ma vi è anche un altro elemento da tenere in principale considerazione.

Come ha avuto modo di eccepire uno dei concorrenti, un partecipante alla gara svolge funzioni di ricercatore, nonché membro di commissione d’esame, presso un dipartimento del Politecnico di Bari, il cui Direttore è uno dei componenti della Commissione Giudicatrice; il caso vuole che, tale partecipante, sia colui che ha utilizzato, quale motto, la propria data di nascita.

Da tale combinazione di elementi, a parte la causa di esclusione del concorrente de quo ex art. 6 comma 3 del bando, si evince come, nel caso di specie, il motto espresso in forma numerica potrebbe costituire un chiaro segno di identificazione, violando il principio di segretezza posto alla base del presente concorso, nonché quello della par condicio dei concorrenti.

Infine, anche se già innanzi espresso, per ciò che concerne l’ultimo quesito è sufficiente richiamare l’art. 6 comma 3 del bando di gara.

In tale articolo si legge chiaramente che non possono partecipare al concorso....”*I datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio con membri della Giuria*”.

Nel caso di specie, come già sopra riportato, uno dei membri della Commissione Giudicatrice è Direttore del Dipartimento del Politecnico di Bari di cui fa parte, in qualità di ricercatore e membro di commissione d’esame, uno dei concorrenti.

In questo caso, saremmo dinanzi ad un rapporto notorio di collaborazione tra concorrente e componente della Commissione, in quanto tale suscettibile di rientrare nella previsione di esclusione prevista dal citato articolo 6 del bando di gara.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Garlucci





COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Prot. 49814

Modugno, li 7.011.2004

Al Responsabile Ufficio Legale
I Settore Comunale
sede

Oggetto: LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL *"Concorso di idee per la riqualificazione e la connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico"*.
Acquisizione parere legale.

In data 04.10.2004 ha avuto luogo l'ultima seduta pubblica della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, ove è avvenuta l'apertura delle buste sigillate dei nominativi dei partecipanti ed è stata formata la graduatoria dei progetti.

Durante lo svolgimento dei lavori alcuni partecipanti hanno sollevato delle osservazioni in merito al concorso stesso.

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di concludere i lavori, è necessario acquisire parere legale in merito ai seguenti aspetti:

1. Se la consegna di proposte progettuali in plichi chiusi ma non sigillati (con cera lacca, nastro adesivo, etc.) , costituisce giusta motivazione di esclusione dal Concorso così come la Commissione ha ritenuto;
2. Se la consegna di proposte progettuali in due plichi distinti, ognuno con lo stesso timbro di protocollo, costituisce giusta motivazione di esclusione dal Concorso così come la Commissione ha ritenuto;
3. Se si può utilizzare un numero composto da sei cifre come motto per partecipare al Concorso di idee;
4. Se l'utilizzo di un motto costituito da un codice numerico di sei cifre corrispondente alla data di nascita dello stesso partecipante, costituisce chiaro segno di identificazione, risultando pertanto motivo di esclusione dal Concorso;
5. Se è motivo di esclusione ai sensi dell'art. 6 comma 3, per un partecipante che svolge attività di ricercatore presso un Dipartimento del Politecnico di Bari e un membro della Commissione che è Direttore dello stesso Dipartimento e con il quale fa parte di commissione d'esami universitari afferenti lo stesso Dipartimento;

Si trasmette in allegato copia fotostatica del bando del concorso in oggetto, per l'acquisizione del parere legale in merito a quanto su esposto;

Si precisa che detto parere, deve essere restituito a questo Ufficio per l'adozione dei conseguenziali adempimenti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
(ing. Franco Bruno)



Città di Modugno

Provincia di Bari

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA CONNESSIONE DI UN GRUPPO DI SPAZI URBANI A RIDOSSO DEL CENTRO ANTICO

RELAZIONE PRELIMINARE

Il Comune di Modugno dispone di alcune aree centrali all'abitato, immediatamente a ridosso del Centro Antico ed in parte integrate con lo stesso, dove attualmente mancano quelle precise connotazioni tali da identificarle quali luoghi di sosta, piazze o percorsi.

Nei programmi dell'amministrazione è prevista la creazione e l'insediamento di nuovi arredi urbani e di tutte quelle opere atte a ridare alle aree le caratteristiche vocazionali acquisite nel tempo.

Gli intendimenti dell'Amministrazione, in considerazione della favorevole posizione delle aree, ne hanno prefigurato una diversa destinazione prevedendone uno sviluppo per usi collettivi (verde, parcheggi, aree attrezzate ecc.), con la pedonalizzazione di parte o di tutti gli spazi disponibili.

I partecipanti al concorso dovranno proporre idee per un nuovo assetto urbano dell'intera area fornendo una relazione tecnico economica relativa alle opere di arredo e di urbanizzazione primaria e secondaria.

I partecipanti potranno poi proporre ulteriori idee su precisi punti che ritengano importanti al perseguimento dell'obiettivo indicato.

Le richieste di chiarimenti e le domande che non trovino esauriente risposta nella documentazione allegata, possono essere inoltrate tramite lettera, fax o posta elettronica presso la Sede Comunale, agli indirizzi forniti.

BANDO DI GARA

ARTICOLO 1 TIPO DI CONCORSO E TEMA

Il presente bando, redatto dal Comune di Modugno, ha per oggetto un concorso di idee a livello nazionale, aperto alla partecipazione di tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del bando, in forma anonima, sul seguente tema:

Riqualificazione e connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico.

Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Tecnico del II Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Arch. Gaetano Ficarella, via Rossini n. 49, Tel 080.5865394, Fax 080.5865365, e-mail: settore2@comune.modugno.ba.it



Città di Modugno

Provincia di Bari

ARTICOLO 2 PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 3 FINALITA' DEL CONCORSO

Il presente concorso è volto a suscitare la progettazione, secondo linee guida riassunte in premessa, di soluzioni ideative e metodologiche di riqualificazione di alcune aree, piazza Plebiscito, piazza Capitaneo, piazza Sedile, corso Vittorio Emanuele (lato Centro Storico), piazza Garibaldi (lato Centro Storico), piazza De Amicis, piazza Umberto I, via Cavour e via Conte Rocco Stella, ubicate nel centro abitato di Modugno ed attualmente destinate a verde pubblico, viabilità e parcheggio, in parte inserite all'interno della zona "A" dello SP per il Centro Storico annesso al vigente PRGC.

In particolare, per piazza Sedile e via Conte Rocco Stella, è richiesta la chiusura al traffico veicolare.

Il futuro assetto urbanistico dell'area dovrà tener conto della prefigurata destinazione delle aree, per la quale è stato previsto uno sviluppo degli spazi destinati ad uso della collettività.

Si è optato per la procedura del concorso di idee per assicurare alla collettività la scelta tra più proposte per la valutazione della configurazione finale di quello che è il centro cittadino.

Ai concorrenti viene richiesto di far diventare questi spazi urbani, elementi fondamentali di un progetto unitario e coerente e che abbia particolare riguardo al carattere dei luoghi data la vicinanza del Centro Storico, attraverso l'inserimento di materiali e tipologie, forme dei nuovi inserimenti proposti di arredo e di illuminazione, nonché composizione e configurazione del verde, in accordo ambientale e architettonico con il particolare carattere storico del luogo.

Pertanto si richiedono ai concorrenti soluzioni progettuali finalizzate al recupero, alla valorizzazione e alla riqualificazione degli spazi in oggetto attraverso l'individuazione di impianti spaziali, materiale, manufatti ed accessori appropriati, aventi un costo d'intervento stimabile in euro 700.000,00 (settecentomila).

ARTICOLO 4 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'area interessata specificatamente all'idea progettuale è quella attualmente delimitata da piazza Plebiscito, piazza Capitaneo, piazza Sedile, corso Vittorio Emanuele (lato Centro Storico), piazza Garibaldi (lato Centro Storico), piazza De Amicis, piazza Umberto I, via Cavour e via Conte Rocco Stella, con possibilità di formulare proposte aggiuntive anche per le aree limitrofe.

La documentazione relativa al Concorso predisposta dal Comune di Modugno è costituita dai seguenti elaborati:



Città di Modugno

Provincia di Bari

- ❑ Stralcio delle NTA del PRGC relative all'area interessata dal progetto;
- ❑ Stralcio delle NTA dello SPCS;
- ❑ Planimetria dei luoghi in scala 1:2000;
- ❑ Aerofotogrammetria in scala 1:2000.

Ferma restando la piena libertà di ideazione, le indicazioni e gli interventi proposti dovranno rispettare le norme vigenti.

I progettisti dovranno comunque dichiarare, in apposita dichiarazione da inserirsi nella busta con gli altri documenti, che il progetto è stato elaborato conformemente alla legislazione vigente ed al bando.

ARTICOLO 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al concorso è aperta agli Architetti ed agli Ingegneri attualmente iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini professionali dello Stato ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione al concorso, l'esercizio della libera professione. E' consentita la partecipazione in conformità a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 554/99.

La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso i componenti del gruppo dovranno provvedere a nominare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell'Ente banditore. La designazione del capogruppo dovrà effettuarsi mediante apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo da allegare agli elaborati del concorso. I membri del gruppo di progettazione, tranne il capogruppo, potranno non essere architetti o ingegneri ma dovranno comunque indicare la loro appartenenza ad un Albo professionale, i titoli e la qualifica con cui partecipano al concorso. I membri del gruppo non iscritti ad un Albo professionale potranno partecipare in qualità di consulenti o collaboratori. Essi, anche se privi dell'iscrizione agli albi di cui al primo comma del presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del bando; i loro compiti e le loro attribuzioni saranno definite all'interno del gruppo concorrente senza investire di ciò il rapporto del gruppo stesso con l'Ente banditore.

Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e del progetto concorrente.

Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo né la composizione di un gruppo può essere modificata durante le fasi del concorso.

ARTICOLO 6 INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI

Non possono partecipare al concorso:

1. i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al IV grado compreso;
2. gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a termine, i consulenti dello stesso Ente con contratti continuativi e i dipendenti di Enti pubblici che operano nello stesso ambito provinciale in cui si svolge il concorso con Funzioni attinenti il tema;



Città di Modugno

Provincia di Bari

3. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio con membri della Giuria;

4. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica e preventiva o comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali;

5. coloro che partecipano alla stesura dei bando e dei documenti allegati.

ARTICOLO 7

RICHIESTA CHIARIMENTI E QUESITI AMMINISTRATIVI

La richiesta di chiarimenti, in ordine ai punti e ai contenuti del presente bando, dovrà essere effettuata all'Ente banditore entro **30 giorni** dalla pubblicazione (tramite posta elettronica all'indirizzo indicato) che provvederà a rispondere con lo stesso mezzo sempre nei 30 giorni.

Tutto il materiale a disposizione è consultabile sul sito **www.comune.modugno.ba.it**.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'iscrizione al Concorso deve essere effettuata entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di persona e dovrà pervenire a:

COMUNE di MODUGNO

Provincia di Bari

Via Rossini, 49

70026 MODUGNO (BA)

con la dicitura ***"Concorso di idee per la riqualificazione e connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico"***.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di euro 125,00 da effettuare a mezzo del Bollettino di C/C postale n. 18318709, intestato alla tesoreria del Comune di Modugno, specificando nella causale l'oggetto del Concorso, per il costo della documentazione e la quota di iscrizione.

La domanda dovrà indicare per ciascun partecipante i seguenti dati:

- ☐ nome, cognome e data di nascita;
- ☐ domicilio e recapito telefonico, eventuale numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
- ☐ estremi dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza (esclusi i collaboratori e i consulenti);
- ☐ dichiarazione di non sussistenza delle inibizioni all'esercizio professionale contemplate dall'art. 5 o delle incompatibilità di cui all'art. 6;
- ☐ nel caso di gruppo di lavoro, il nominativo del capogruppo designato;



Città di Modugno

Provincia di Bari

- nel caso di pubblici dipendenti, una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza con la quale viene autorizzata la partecipazione al presente Concorso;
- specifica autorizzazione riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e del cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale.

Il materiale predisposto, di cui all'art. 4, sarà inviato all'indirizzo indicato nella domanda.

La documentazione sarà fornita su supporto cartaceo o su supporto informatico.

La mancata partecipazione alla gara da parte del concorrente non darà luogo alla restituzione del contributo versato a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 9 SEGRETERIA TECNICA

La Segreteria Tecnica del Concorso sarà costituita dal Sindaco (o suo delegato), dal Dirigente del settore e dal Responsabile del procedimento ed avrà sede presso l'Ufficio Progetti – Il Settore - del Comune di Modugno alla via Rossini n. 49.

La Segreteria provvederà, nei **15 giorni** successivi alla scadenza delle iscrizioni e dei quesiti, a inviare un fascicolo contenente le risposte.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

I progetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato, anonimo, su cui deve comparire unicamente la scritta "**Concorso di idee per la riqualificazione e connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico**", all'Ufficio Protocollo del Comune di Modugno (BA) entro le ore 12.00 del **120°** giorno successivo alla pubblicazione sulla GURP.

I plichi, che possono essere presentati a mano o inviati tramite posta, posta celere, corriere, devono essere indirizzati a:

COMUNE di MODUGNO
Provincia di Bari
Via Rossini, 49
70026 MODUGNO (BA)

Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare l'anonimato del concorrente, qualora l'Amministrazione Postale o lo spedizioniere richieda l'indicazione dell'indirizzo del mittente, andrà indicato quello dell'Amministrazione banditrice del concorso.

L'Amministrazione banditrice non assume alcuna responsabilità nel caso di plico, contenente gli elaborati di concorso, che dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.



Città di Modugno

Provincia di Bari

Di ogni plico consegnato a mano sarà data ricevuta con indicato l'ora e il giorno della consegna.

Tutti gli elaborati di progetto contenuti nel plico di cui all'oggetto, dovranno essere anonimi e dovranno riportare, in basso a destra, un **motto**.

In una busta, anonima, da inserirsi all'interno del plico, che deve essere opaca e sigillata, a pena di esclusione, dovranno essere posti i seguenti documenti in carta semplice:

- ☐ nome, cognome e data di nascita di ciascun concorrente e relativa firma;
- ☐ estremi dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza (esclusi i collaboratori e i consulenti);
- ☐ indicazione del capogruppo (codice fiscale, partita IVA, indirizzo, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica) e relativa delega da parte degli eventuali componenti, per la gestione dei rapporti con l'Ente banditore;
- ☐ dichiarazione di accettazione delle norme, nessuna esclusa od eccettuata, previste dal presente bando;
- ☐ dichiarazione che il progetto è stato elaborato conformemente alla legislazione vigente.

ARTICOLO 11 FORMA DELLE PROPOSTE

Le idee e le proposte dovranno essere prodotte in unica copia, su supporto cartaceo e su supporto magnetico (CD ROM versione dxf o dwg), con i seguenti elaborati:

1. relazione scritta, composta al massimo di n. 5 cartelle dattiloscritte formato UNI A4 nella quale possono essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafici e simili, atti ad illustrare e chiarire le idee proposte;
2. n. 1 tavola formato UNI A0 che contenga almeno la planimetria generale dell'area di intervento in scala 1:500, rappresentativa delle destinazioni d'uso e degli standard di legge, nonché dell'impostazione plano-volumetrica complessiva;
3. n. 1 tavola, in formato UNI A0, contenente planimetrie, sezioni e prospetti redatti in scala non oltre 1:200, e qualsiasi altra esaustiva rappresentazione delle soluzioni particolareggiate, con preferente approfondimento delle scelte relative agli spazi di aggregazione ed al verde attrezzato;
4. ulteriore relazione scritta, composta di n. 10 cartelle, contenente la descrizione delle proposte per le specifiche destinazioni ipotizzate e la relazione tecnico economica;
5. n. 2 immagini su qualificanti scelte dell'intervento (dai punti di vista fotografici a scelta dei progettisti) dove sia ricostruito il progetto, in formato UNI A3.

Se un concorrente presenta più proposte progettuali gli elaborati di tutti i temi, pur raccolti in buste distinte per ogni tema, saranno contraddistinti dallo stesso motto o codice numerico.



Città di Modugno

Provincia di Bari

ARTICOLO 12 PROROGHE

L'Ente banditore potrà prorogare i termini solo eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso. Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, con un congruo anticipo e, comunque, prima che sia decorsa la metà del periodo originariamente stabilito per la presentazione degli elaborati.

ARTICOLO 13 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Giuria sarà nominata con provvedimento separato e sarà costituita da n. 5 membri effettivi con diritto di voto.

Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i membri effettivi. Quando un membro effettivo non partecipa alla seduta di lavoro, per sopravvenuta impossibilità o per qualunque altro motivo, si procede alla sostituzione definitiva con un membro supplente.

Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza.

I componenti la Giuria non potranno ricevere dall'ente banditore affidamenti di incarichi relativi all'oggetto del concorso sia come singoli che come componenti di un gruppo.

ARTICOLO 14 LAVORI DELLA COMMISSIONE

I lavori della Giuria si svolgeranno senza la presenza di altri soggetti oltre quelli indicati all'art. 13 del presente Bando, ad esclusione del Segretario comunale o funzionario amministrativo e del Responsabile del Settore LL.PP., che potranno essere presenti senza diritto di voto. Di essi sarà tenuto un verbale redatto dal segretario e custodito per 90 giorni dopo la proclamazione del vincitore da parte del Presidente.

La Giuria, convocata la prima volta con almeno 10 giorni di preavviso, dovrà iniziare i lavori entro **150 giorni** dalla data di pubblicazione del Bando di Gara e li dovrà concludere entro i **30 giorni** successivi.

I lavori della Giuria avranno il seguente iter:

- ☐ nel corso della **prima seduta pubblica**, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica preliminare della corrispondenza dei documenti prodotti alle prescrizioni del presente bando;
- ☐ nel corso delle **successive sedute segrete**, la Commissione giudicatrice procederà all'esame qualitativo degli elaborati, ed all'attribuzione ad ogni progetto di un punteggio fino ad un massimo di 100 punti; di tali lavori sarà tenuto un Verbale redatto dal tecnico Comunale e dallo stesso custodito dopo la proclamazione del vincitore da parte del Presidente. I criteri che saranno



Città di Modugno

Provincia di Bari

seguiti per la valutazione delle proposte progettuali, che corrispondono a punteggi centesimali, sono i seguenti:

- a) giudizio estetico:punti 20
- b) riorganizzazione viabilità:.....punti 20
- c) soluzioni per rendere plurifunzionale l'area:.....punti 25
- d) inserimento delle soluzioni progettuali sia per i materiali che per le costruzioni nel contesto architettonico:.....punti 35

- ☐ nel corso dell'ultima seduta, che sarà pubblica, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria dei progetti, aprendo le buste sigillate ed associando ad ogni concorrente il progetto corrispondente; successivamente si procederà alla verifica dei documenti e delle incompatibilità. In caso di esclusione di un premiato (in conseguenza di tale verifica) ad esso subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
- ☐ assegnazione dei premi.

La Giuria potrà anche non assegnare alcun premio nel caso che gli elaborati presentati non siano meritevoli.

ARTICOLO 15 ESITO DEL CONCORSO E PREMI

L'esito del concorso verrà trasmesso all'Amministrazione Comunale per i necessari provvedimenti e la relazione conclusiva, contenente la graduatoria dei premiati e/o segnalati, con le relative motivazioni, la metodologia seguita dai commissari nel loro lavoro e l'iter dei lavori stessi, dovrà essere inviata a tutti gli iscritti al concorso e agli Ordini professionali entro gg. 30 dalla data dell'ultima seduta della Commissione.

L'Ente banditore mette a disposizione un monte premi complessivo di euro 12.500,00 che, in ragione della graduatoria insindacabilmente determinata dalla Commissione giudicatrice, potrà essere distribuito nel seguente modo:

- ☐ al concorrente primo classificato verrà erogato il premio di euro 7.500,00;
- ☐ a ciascuno degli altri concorrenti ritenuti degni di segnalazione, entro il numero massimo di n. 2, verrà assegnato l'importo di euro 2.500,00.

Il premio si intende al lordo degli oneri fiscali, cioè comprensivo di IVA e contributo integrativo.

Non sono ammessi ex-equo per il primo premio.

Previa approvazione della graduatoria da parte dell'Amministrazione comunale, le somme suddette verranno erogate entro gg. 90 dalla comunicazione dell'esito del Concorso, previa presentazione di fattura.

Qualora, nell'ambito del concorso di idee non si pervenisse alla formazione di una graduatoria nei tempi previsti, i premi verranno incamerati dall'Amministrazione.



Città di Modugno

Provincia di Bari

L'idea premiata è acquisita in proprietà dall'Ente banditore, il quale, ove decida di attuare in tutto o in parte la realizzazione mediante opera pubblica, potrà ricorrere all'affidamento esterno dei relativi servizi di progettazione.

ARTICOLO 16 CONTESTAZIONI

Qualora qualche concorrente rilevasse delle irregolarità, potrà darne comunicazione scritta al proprio ordine professionale, il quale sentirà il proprio rappresentante in giuria. Anche solo uno dei giurati, per gravi e documentati motivi, può chiedere la sospensione dei giudizi e/o la verifica dell'operato totale della giuria. In tale caso, il verbale dei lavori dovrà essere consegnato ai rispettivi presidenti degli Ordini locali, i quali, dopo aver nominato di comune accordo un terzo membro, formeranno una terna arbitrale che esprimerà un giudizio che sarà definitivo.

ARTICOLO 17 DISPONIBILITÀ DEGLI ELABORATI

Ad esclusione di quelli del vincitore, che s'intendono definitivamente acquisiti dall'Ente banditore, tutti gli elaborati presentati nell'ambito del Concorso rimarranno fino a tutto il **30.06.2005** nella temporanea disponibilità dell'Ente banditore il quale frattanto potrà, con il solo obbligo di citarne l'Autore, utilizzarli per mostre, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa di divulgazione e commento senza nulla dare ai concorrenti. Nel qual caso i progetti saranno esposti in forma palese.

ARTICOLO 18 RESTITUZIONE DEI ELABORATI

Il Concorrente avrà la facoltà di richiedere la resa della documentazione mediante domanda scritta al Comune di Modugno, da presentare entro il **30.9.2005**, a cura e spese degli stessi. Trascorso inutilmente detto termine l'Ente banditore non sarà più responsabile della loro conservazione.

ARTICOLO 19 NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente o di ogni gruppo di concorrenti, l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando nonché di quelle del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente bando stesso.



Città di Modugno

Provincia di Bari

ARTICOLO 20 PRIVACY

I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità con quanto disposto dalla Legge n. 675/96 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti esterni. È fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e del cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori.

Modugno, lì

Il Responsabile del procedimento
Arch. Gaetano Ficarella

Il Dirigente del II Settore
Arch. Francesco Gianferrini

$\frac{f}{2}$

..



COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Prot. 49814.....

Modugno, li7...011...2004

Al Responsabile Ufficio Legale
I Settore Comunale
sede

Oggetto: LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL *"Concorso di idee per la riqualificazione e la connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico"*.
Acquisizione parere legale.

In data 04.10.2004 ha avuto luogo l'ultima seduta pubblica della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, ove è avvenuta l'apertura delle buste sigillate dei nominativi dei partecipanti ed è stata formata la graduatoria dei progetti.

Durante lo svolgimento dei lavori alcuni partecipanti hanno sollevato delle osservazioni in merito al concorso stesso.

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di concludere i lavori, è necessario acquisire parere legale in merito ai seguenti aspetti:

1. Se la consegna di proposte progettuali in plichi chiusi ma non sigillati (con cera lacca, nastro adesivo, etc.) , costituisce giusta motivazione di esclusione dal Concorso così come la Commissione ha ritenuto;
2. Se la consegna di proposte progettuali in due plichi distinti, ognuno con lo stesso timbro di protocollo, costituisce giusta motivazione di esclusione dal Concorso così come la Commissione ha ritenuto;
3. Se si può utilizzare un numero composto da sei cifre come motto per partecipare al Concorso di idee;
4. Se l'utilizzo di un motto costituito da un codice numerico di sei cifre corrispondente alla data di nascita dello stesso partecipante, costituisce chiaro segno di identificazione, risultando pertanto motivo di esclusione dal Concorso;
5. Se è motivo di esclusione ai sensi dell'art. 6 comma 3, per un partecipante che svolge attività di ricercatore presso un Dipartimento del Politecnico di Bari e un membro della Commissione che è Direttore dello stesso Dipartimento e con il quale fa parte di commissione d'esami universitari afferenti lo stesso Dipartimento;

Si trasmette in allegato copia fotostatica del bando del concorso in oggetto, per l'acquisizione del parere legale in merito a quanto su esposto;

Si precisa che detto parere, deve essere restituito a questo Ufficio per l'adozione dei conseguenziali adempimenti .

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
(ing. Franco Bruno)



Città di Modugno

Provincia di Bari

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA CONNESSIONE DI UN GRUPPO DI SPAZI URBANI A RIDOSSO DEL CENTRO ANTICO

RELAZIONE PRELIMINARE

Il Comune di Modugno dispone di alcune aree centrali all'abitato, immediatamente a ridosso del Centro Antico ed in parte integrate con lo stesso, dove attualmente mancano quelle precise connotazioni tali da identificarle quali luoghi di sosta, piazze o percorsi.

Nei programmi dell'amministrazione è prevista la creazione e l'insediamento di nuovi arredi urbani e di tutte quelle opere atte a ridare alle aree le caratteristiche vocazionali acquisite nel tempo.

Gli intendimenti dell'Amministrazione, in considerazione della favorevole posizione delle aree, ne hanno prefigurato una diversa destinazione prevedendone uno sviluppo per usi collettivi (verde, parcheggi, aree attrezzate ecc.), con la pedonalizzazione di parte o di tutti gli spazi disponibili.

I partecipanti al concorso dovranno proporre idee per un nuovo assetto urbano dell'intera area fornendo una relazione tecnico economica relativa alle opere di arredo e di urbanizzazione primaria e secondaria.

I partecipanti potranno poi proporre ulteriori idee su precisi punti che ritengano importanti al perseguimento dell'obiettivo indicato.

Le richieste di chiarimenti e le domande che non trovino esauriente risposta nella documentazione allegata, possono essere inoltrate tramite lettera, fax o posta elettronica presso la Sede Comunale, agli indirizzi forniti.

BANDO DI GARA

ARTICOLO 1

TIPO DI CONCORSO E TEMA

Il presente bando, redatto dal Comune di Modugno, ha per oggetto un concorso di idee a livello nazionale, aperto alla partecipazione di tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del bando, in forma anonima, sul seguente tema:

Riqualificazione e connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico.

Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Tecnico del II Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Arch. Gaetano Ficarella, via Rossini n. 49, Tel 080.5865394, Fax 080.5865365, e-mail: settore2@comune.modugno.ba.it



Città di Modugno

Provincia di Bari

ARTICOLO 2 PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 3 FINALITA' DEL CONCORSO

Il presente concorso è volto a suscitare la progettazione, secondo linee guida riassunte in premessa, di soluzioni ideative e metodologiche di riqualificazione di alcune aree, piazza Plebiscito, piazza Capitaneo, piazza Sedile, corso Vittorio Emanuele (lato Centro Storico), piazza Garibaldi (lato Centro Storico), piazza De Amicis, piazza Umberto I, via Cavour e via Conte Rocco Stella, ubicate nel centro abitato di Modugno ed attualmente destinate a verde pubblico, viabilità e parcheggio, in parte inserite all'interno della zona "A" dello SP per il Centro Storico annesso al vigente PRGC.

In particolare, per piazza Sedile e via Conte Rocco Stella, è richiesta la chiusura al traffico veicolare.

Il futuro assetto urbanistico dell'area dovrà tener conto della prefigurata destinazione delle aree, per la quale è stato previsto uno sviluppo degli spazi destinati ad uso della collettività.

Si è optato per la procedura del concorso di idee per assicurare alla collettività la scelta tra più proposte per la valutazione della configurazione finale di quello che è il centro cittadino.

Ai concorrenti viene richiesto di far diventare questi spazi urbani, elementi fondamentali di un progetto unitario e coerente e che abbia particolare riguardo al carattere dei luoghi data la vicinanza del Centro Storico, attraverso l'inserimento di materiali e tipologie, forme dei nuovi inserimenti proposti di arredo e di illuminazione, nonché composizione e configurazione del verde, in accordo ambientale e architettonico con il particolare carattere storico del luogo.

Pertanto si richiedono ai concorrenti soluzioni progettuali finalizzate al recupero, alla valorizzazione e alla riqualificazione degli spazi in oggetto attraverso l'individuazione di impianti spaziali, materiale, manufatti ed accessori appropriati, aventi un costo d'intervento stimabile in euro 700.000,00 (settecentomila).

ARTICOLO 4 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'area interessata specificatamente all'idea progettuale è quella attualmente delimitata da piazza Plebiscito, piazza Capitaneo, piazza Sedile, corso Vittorio Emanuele (lato Centro Storico), piazza Garibaldi (lato Centro Storico), piazza De Amicis, piazza Umberto I, via Cavour e via Conte Rocco Stella, con possibilità di formulare proposte aggiuntive anche per le aree limitrofe.

La documentazione relativa al Concorso predisposta dal Comune di Modugno è costituita dai seguenti elaborati:



Città di Modugno

Provincia di Bari

- ❑ Stralcio delle NTA del PRGC relative all'area interessata dal progetto;
- ❑ Stralcio delle NTA dello SPCS;
- ❑ Planimetria dei luoghi in scala 1:2000;
- ❑ Aerofotogrammetria in scala 1:2000.

Ferma restando la piena libertà di ideazione, le indicazioni e gli interventi proposti dovranno rispettare le norme vigenti.

I progettisti dovranno comunque dichiarare, in apposita dichiarazione da inserirsi nella busta con gli altri documenti, che il progetto è stato elaborato conformemente alla legislazione vigente ed al bando.

ARTICOLO 5

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al concorso è aperta agli Architetti ed agli Ingegneri attualmente iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini professionali dello Stato ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione al concorso, l'esercizio della libera professione. E' consentita la partecipazione in conformità a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 554/99.

La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso i componenti del gruppo dovranno provvedere a nominare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell'Ente banditore. La designazione del capogruppo dovrà effettuarsi mediante apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo da allegare agli elaborati del concorso. I membri del gruppo di progettazione, tranne il capogruppo, potranno non essere architetti o ingegneri ma dovranno comunque indicare la loro appartenenza ad un Albo professionale, i titoli e la qualifica con cui partecipano al concorso. I membri del gruppo non iscritti ad un Albo professionale potranno partecipare in qualità di consulenti o collaboratori. Essi, anche se privi dell'iscrizione agli albi di cui al primo comma del presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del bando; i loro compiti e le loro attribuzioni saranno definite all'interno del gruppo concorrente senza investire di ciò il rapporto del gruppo stesso con l'Ente banditore.

Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e del progetto concorrente.

Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo né la composizione di un gruppo può essere modificata durante le fasi del concorso.

ARTICOLO 6

INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI

Non possono partecipare al concorso:

1. i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al IV grado compreso;
2. gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a termine, i consulenti dello stesso Ente con contratti continuativi e i dipendenti di Enti pubblici che operano nello stesso ambito provinciale in cui si svolge il concorso con Funzioni attinenti il tema;



Città di Modugno

Provincia di Bari

3. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio con membri della Giuria;

4. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica e preventiva o comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali;

5. coloro che partecipano alla stesura dei bando e dei documenti allegati.

ARTICOLO 7

RICHIESTA CHIARIMENTI E QUESITI AMMINISTRATIVI

La richiesta di chiarimenti, in ordine ai punti e ai contenuti del presente bando, dovrà essere effettuata all'Ente banditore entro **30 giorni** dalla pubblicazione (tramite posta elettronica all'indirizzo indicato) che provvederà a rispondere con lo stesso mezzo sempre nei 30 giorni.

Tutto il materiale a disposizione è consultabile sul sito **www.comune.modugno.ba.it**.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'iscrizione al Concorso deve essere effettuata entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di persona e dovrà pervenire a:

COMUNE di MODUGNO

Provincia di Bari

Via Rossini, 49

70026 MODUGNO (BA)

con la dicitura ***"Concorso di idee per la riqualificazione e connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico"***.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di euro 125,00 da effettuare a mezzo del Bollettino di C/C postale n. 18318709, intestato alla tesoreria del Comune di Modugno, specificando nella causale l'oggetto del Concorso, per il costo della documentazione e la quota di iscrizione.

La domanda dovrà indicare per ciascun partecipante i seguenti dati:

- ☐ nome, cognome e data di nascita;
- ☐ domicilio e recapito telefonico, eventuale numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
- ☐ estremi dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza (esclusi i collaboratori e i consulenti);
- ☐ dichiarazione di non sussistenza delle inibizioni all'esercizio professionale contemplate dall'art. 5 o delle incompatibilità di cui all'art. 6;
- ☐ nel caso di gruppo di lavoro, il nominativo del capogruppo designato;



Città di Modugno

Provincia di Bari

- nel caso di pubblici dipendenti, una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza con la quale viene autorizzata la partecipazione al presente Concorso;
- specifica autorizzazione riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e del cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale.

Il materiale predisposto, di cui all'art. 4, sarà inviato all'indirizzo indicato nella domanda.

La documentazione sarà fornita su supporto cartaceo o su supporto informatico.

La mancata partecipazione alla gara da parte del concorrente non darà luogo alla restituzione del contributo versato a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 9 SEGRETERIA TECNICA

La Segreteria Tecnica del Concorso sarà costituita dal Sindaco (o suo delegato), dal Dirigente del settore e dal Responsabile del procedimento ed avrà sede presso l'Ufficio Progetti – Il Settore - del Comune di Modugno alla via Rossini n. 49.

La Segreteria provvederà, nei **15 giorni** successivi alla scadenza delle iscrizioni e dei quesiti, a inviare un fascicolo contenente le risposte.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

I progetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato, anonimo, su cui deve comparire unicamente la scritta "**Concorso di idee per la riqualificazione e connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico**", all'Ufficio Protocollo del Comune di Modugno (BA) entro le ore 12.00 del **120°** giorno successivo alla pubblicazione sulla GURP.

I plichi, che possono essere presentati a mano o inviati tramite posta, posta celere, corriere, devono essere indirizzati a:

COMUNE di MODUGNO
Provincia di Bari
Via Rossini, 49
70026 MODUGNO (BA)

Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare l'anonimato del concorrente, qualora l'Amministrazione Postale o lo spedizioniere richieda l'indicazione dell'indirizzo del mittente, andrà indicato quello dell'Amministrazione banditrice del concorso.

L'Amministrazione banditrice non assume alcuna responsabilità nel caso di plico, contenente gli elaborati di concorso, che dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.



Città di Modugno

Provincia di Bari

Di ogni plico consegnato a mano sarà data ricevuta con indicato l'ora e il giorno della consegna.

Tutti gli elaborati di progetto contenuti nel plico di cui all'oggetto, dovranno essere anonimi e dovranno riportare, in basso a destra, un **motto**.

In una busta, anonima, da inserirsi all'interno del plico, che deve essere opaca e sigillata, a pena di esclusione, dovranno essere posti i seguenti documenti in carta semplice:

- nome, cognome e data di nascita di ciascun concorrente e relativa firma;
- estremi dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza (esclusi i collaboratori e i consulenti);
- indicazione del capogruppo (codice fiscale, partita IVA, indirizzo, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica) e relativa delega da parte degli eventuali componenti, per la gestione dei rapporti con l'Ente banditore;
- dichiarazione di accettazione delle norme, nessuna esclusa od eccettuata, previste dal presente bando;
- dichiarazione che il progetto è stato elaborato conformemente alla legislazione vigente.

ARTICOLO 11 FORMA DELLE PROPOSTE

Le idee e le proposte dovranno essere prodotte in unica copia, su supporto cartaceo e su supporto magnetico (CD ROM versione dxf o dwg), con i seguenti elaborati:

1. relazione scritta, composta al massimo di n. 5 cartelle dattiloscritte formato UNI A4 nella quale possono essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafici e simili, atti ad illustrare e chiarire le idee proposte;
2. n. 1 tavola formato UNI A0 che contenga almeno la planimetria generale dell'area di intervento in scala 1:500, rappresentativa delle destinazioni d'uso e degli standard di legge, nonché dell'impostazione plano-volumetrica complessiva;
3. n. 1 tavola, in formato UNI A0, contenente planimetrie, sezioni e prospetti redatti in scala non oltre 1:200, e qualsiasi altra esaustiva rappresentazione delle soluzioni particolareggiate, con preferente approfondimento delle scelte relative agli spazi di aggregazione ed al verde attrezzato;
4. ulteriore relazione scritta, composta di n. 10 cartelle, contenente la descrizione delle proposte per le specifiche destinazioni ipotizzate e la relazione tecnico economica;
5. n. 2 immagini su qualificanti scelte dell'intervento (dai punti di vista fotografici a scelta dei progettisti) dove sia ricostruito il progetto, in formato UNI A3.

Se un concorrente presenta più proposte progettuali gli elaborati di tutti i temi, pur raccolti in buste distinte per ogni tema, saranno contraddistinti dallo stesso motto o codice numerico.



Città di Modugno

Provincia di Bari

ARTICOLO 12 PROROGHE

L'Ente banditore potrà prorogare i termini solo eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso. Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, con un congruo anticipo e, comunque, prima che sia decorsa la metà del periodo originariamente stabilito per la presentazione degli elaborati.

ARTICOLO 13 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Giuria sarà nominata con provvedimento separato e sarà costituita da n. 5 membri effettivi con diritto di voto.

Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i membri effettivi. Quando un membro effettivo non partecipa alla seduta di lavoro, per sopravvenuta impossibilità o per qualunque altro motivo, si procede alla sostituzione definitiva con un membro supplente.

Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza.

I componenti la Giuria non potranno ricevere dall'ente banditore affidamenti di incarichi relativi all'oggetto del concorso sia come singoli che come componenti di un gruppo.

ARTICOLO 14 LAVORI DELLA COMMISSIONE

I lavori della Giuria si svolgeranno senza la presenza di altri soggetti oltre quelli indicati all'art. 13 del presente Bando, ad esclusione del Segretario comunale o funzionario amministrativo e del Responsabile del Settore LL.PP., che potranno essere presenti senza diritto di voto. Di essi sarà tenuto un verbale redatto dal segretario e custodito per 90 giorni dopo la proclamazione del vincitore da parte del Presidente.

La Giuria, convocata la prima volta con almeno 10 giorni di preavviso, dovrà iniziare i lavori entro **150 giorni** dalla data di pubblicazione del Bando di Gara e li dovrà concludere entro i **30 giorni** successivi.

I lavori della Giuria avranno il seguente iter:

- nel corso della **prima seduta pubblica**, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica preliminare della corrispondenza dei documenti prodotti alle prescrizioni del presente bando;
- nel corso delle **successive sedute segrete**, la Commissione giudicatrice procederà all'esame qualitativo degli elaborati, ed all'attribuzione ad ogni progetto di un punteggio fino ad un massimo di 100 punti; di tali lavori sarà tenuto un Verbale redatto dal tecnico Comunale e dallo stesso custodito dopo la proclamazione del vincitore da parte del Presidente. I criteri che saranno



Città di Modugno

Provincia di Bari

seguiti per la valutazione delle proposte progettuali, che corrispondono a punteggi centesimali, sono i seguenti:

- a) giudizio estetico:punti 20
- b) riorganizzazione viabilità:.....punti 20
- c) soluzioni per rendere plurifunzionale l'area:.....punti 25
- d) inserimento delle soluzioni progettuali sia per i materiali che per le costruzioni nel contesto architettonico:punti 35

- ☐ nel corso dell'ultima seduta, che sarà pubblica, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria dei progetti, aprendo le buste sigillate ed associando ad ogni concorrente il progetto corrispondente; successivamente si procederà alla verifica dei documenti e delle incompatibilità. In caso di esclusione di un premiato (in conseguenza di tale verifica) ad esso subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
- ☐ assegnazione dei premi.

La Giuria potrà anche non assegnare alcun premio nel caso che gli elaborati presentati non siano meritevoli.

ARTICOLO 15 ESITO DEL CONCORSO E PREMI

L'esito del concorso verrà trasmesso all'Amministrazione Comunale per i necessari provvedimenti e la relazione conclusiva, contenente la graduatoria dei premiati e/o segnalati, con le relative motivazioni, la metodologia seguita dai commissari nel loro lavoro e l'iter dei lavori stessi, dovrà essere inviata a tutti gli iscritti al concorso e agli Ordini professionali entro gg. 30 dalla data dell'ultima seduta della Commissione.

L'Ente banditore mette a disposizione un monte premi complessivo di euro 12.500,00 che, in ragione della graduatoria insindacabilmente determinata dalla Commissione giudicatrice, potrà essere distribuito nel seguente modo:

- ☐ al concorrente primo classificato verrà erogato il premio di euro 7.500,00;
- ☐ a ciascuno degli altri concorrenti ritenuti degni di segnalazione, entro il numero massimo di n. 2, verrà assegnato l'importo di euro 2.500,00.

Il premio si intende al lordo degli oneri fiscali, cioè comprensivo di IVA e contributo integrativo.

Non sono ammessi ex-equo per il primo premio.

Previa approvazione della graduatoria da parte dell'Amministrazione comunale, le somme suddette verranno erogate entro gg. 90 dalla comunicazione dell'esito del Concorso, previa presentazione di fattura.

Qualora, nell'ambito del concorso di idee non si pervenisse alla formazione di una graduatoria nei tempi previsti, i premi verranno incamerati dall'Amministrazione.



Città di Modugno

Provincia di Bari

L'idea premiata è acquisita in proprietà dall'Ente banditore, il quale, ove decida di attuare in tutto o in parte la realizzazione mediante opera pubblica, potrà ricorrere all'affidamento esterno dei relativi servizi di progettazione.

ARTICOLO 16 CONTESTAZIONI

Qualora qualche concorrente rilevasse delle irregolarità, potrà darne comunicazione scritta al proprio ordine professionale, il quale sentirà il proprio rappresentante in giuria. Anche solo uno dei giurati, per gravi e documentati motivi, può chiedere la sospensione dei giudizi e/o la verifica dell'operato totale della giuria. In tale caso, il verbale dei lavori dovrà essere consegnato ai rispettivi presidenti degli Ordini locali, i quali, dopo aver nominato di comune accordo un terzo membro, formeranno una terna arbitrale che esprimerà un giudizio che sarà definitivo.

ARTICOLO 17 DISPONIBILITÀ DEGLI ELABORATI

Ad esclusione di quelli del vincitore, che s'intendono definitivamente acquisiti dall'Ente banditore, tutti gli elaborati presentati nell'ambito del Concorso rimarranno fino a tutto il **30.06.2005** nella temporanea disponibilità dell'Ente banditore il quale frattanto potrà, con il solo obbligo di citarne l'Autore, utilizzarli per mostre, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa di divulgazione e commento senza nulla dare ai concorrenti. Nel qual caso i progetti saranno esposti in forma palese.

ARTICOLO 18 RESTITUZIONE DEI ELABORATI

Il Concorrente avrà la facoltà di richiedere la resa della documentazione mediante domanda scritta al Comune di Modugno, da presentare entro il **30.9.2005**, a cura e spese degli stessi. Trascorso inutilmente detto termine l'Ente banditore non sarà più responsabile della loro conservazione.

ARTICOLO 19 NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente o di ogni gruppo di concorrenti, l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando nonché di quelle del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente bando stesso.



Città di Modugno

Provincia di Bari

ARTICOLO 20 PRIVACY

I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità con quanto disposto dalla Legge n. 675/96 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti esterni. È fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e del cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori.

Modugno, lì

Il Responsabile del procedimento
Arch. Gaetano Ficarella

Il Dirigente del II Settore
Arch. Francesco Gianferrini

f
1/21

.. 21

ULTIMA SEDUTA PUBBLICA DEL

I "CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE ..."

I [ore 17:20 inizio lavori

- Sono presenti in rappresentanza dei partecipanti:

1) ing. Tommaso Farenza

2) arch. Danilo Palumbo

3) arch. Andrea Villani delegato dell'arch. Rocco Rele (all. 3)

4) arch. DILIO Daniela

5) arch. SABATO Antonello

- [Si aprono le buste e si associano i nomi dei capigruppo ai moduli

- [I premiati sono:

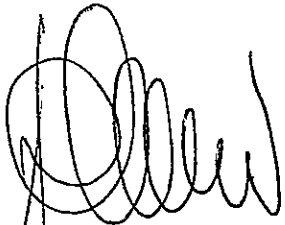
1°	arch. M.R. FIOCCO - LUCE OMBRA ACQUA
2°	arch. L. CHIAFFARATA - CIVITAS PERFECTA
3°	arch. A. CUCCIOLLA - ZIO 148

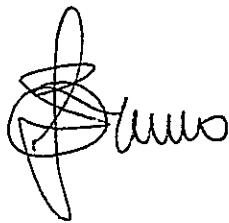
(GRADUATORIA come allegato 4)- [L'arch. ~~VILLANI~~ DILIO solleva delle riserve in merito alla esclusione dei plachi chiusi ma non copollati, in particolar modo per il placo avente prot. n. 0023750; ~~Daniela Dilio~~

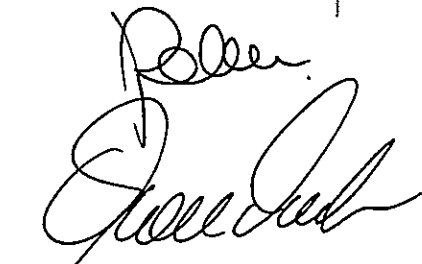
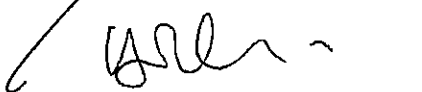
- [L'arch. A. VILLANI solleva delle riserve in merito alla esclusione della proposta pervenuta con due plachi. Si allega al presente

Verbale la loro dichiarazione in merito, (ALLEGATO 1)

- [P'orch. A. SABATO dichiara delle riserve che vengono allestite al presente verbale - (ALLEGATO 2)]
- [I questi posti nelle riserve saranno rivolti all'Ufficio Legale del comune di Rodugno]
- la commissione chiude i lavori alle ore 18.50


Roberto Sabato


Bruno

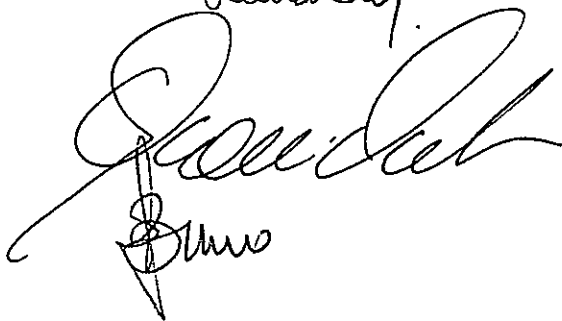
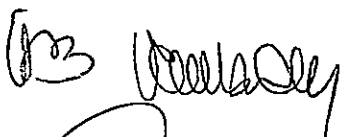

Roberto

Roberto

Il giorno dell'ultima seduta pubblica della commissione giudicatrice il gruppo di Progettazione del Motto "PER.CORSI RI.CORSI" per il concorso di idee "Per la riqualificazione e la connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del centro antico" nel nome dell'Arch. Andrea Villani come delegato dal capogruppo Arch. Rocco Mele, presenta un'obiezione in merito all'esclusione in fase di giudizio da parte della commissione.

L'esclusione non si giustifica in quanto, il progetto presentato in data 10/05/04, ultimo giorno per la consegna, e' stato protocollato seppur composto in due parti, con un unico numero di protocollo "23749" risultando essere un unico plico chiuso e sigillato così come previsto dall'art. 10 del Bando di gara. Il plico reso solidale da un'opportuna incollatura con nastro adesivo a detta dalla commissione, sembra invece essere pervenuto scomposto in due parti distinte.

in fede

ARCH. ANDREA VILLANI



AL PRESIDENTE
COMMISSIONE GIUDICATRICE

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA CONNESSIONE DI UN
GRUPPO DI SPAZI URBANI E RIDOSSO DEL CENTRO ANTICO

SOTTOSCRITTO DOTT. ARCH. ANTONELLO SABATO IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO

DEI SOTTO MENDIONATI:

dott. GEOL. Donato PASCAZIO
dott. ING. Pasquale PETRUZZELLI
dott. ARCH. Filomena DELLE FOGLIE
S.G. Nicola SACCO

FA RILEVARE QUANTO SEGUE

Ai sensi dell'art. 6 del bando di gara nella solita ordine
la commissione dopo la verifica dei documenti deve verificare
la seguente procedura

la partecipazione delle partecipazioni al concorso di determinati
oggetti quali: "datore di lavoro o coero che abbiano
qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativa
e notorio con membri della GIURIA". (art. 6 comma 3).

Appare quindi assolutamente necessario che ognuno dei
componenti della GIURIA verifichi la INSUSSISTENZA di
Tali legami con i partecipanti al presente concorso di
idee; ed è per questo che l'arch. Antonello SABATO
in qualità di capogruppo in PIENO SPIRITO COLLABORATIVO
e con il solo obiettivo di consentire al CONSIGLIO DI

MODULO di far proprie, PROPOSTE PROGETTUALI LEGITIME e
COERENTI con le normative di gara, EVIDENZIA CHE:

Un membro di codesta giuria risulta essere il prof.
ING. Dino BORRI, e che l'indicato professore svolge
la attività di... PIU' FONICO

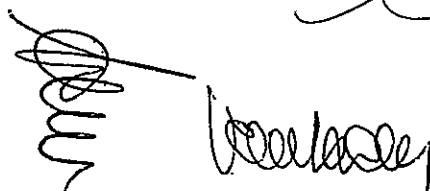
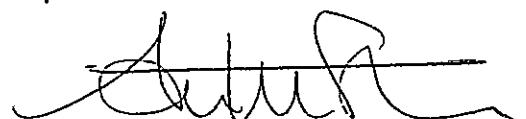
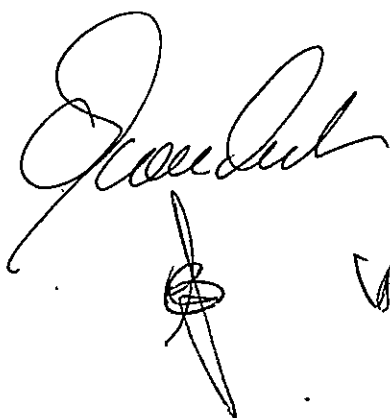
DI BARI nel D.A.U., relativamente ad alcuni irregolarità
di ING. CIVILE, ING. EDILE V.O. e N.O., facendolo parte
di commissione d'esame con l'arch. ARTURO CUCCIOLLA
nato a BARI il 21/01/48 ~~nel~~ nell'
ambito delle stesse DISCIPLINE.

A nostro avviso l'invocato art. 6 potrebbe comportare
l'eventualità di una esclusione del gruppo
dell'Arch. CUCCIOLLA dalla presente procedura concorsuale.
Si precisa infine che la sola volontà che
MOTIVA questo gruppo anche all'eccezione
che vuole il GRUPPO DEL PROF. CUCCIOLLA
in qualità di CAPOGRUPO CHE INDICA COME
MOTTO (vedi Bando art. 10) LA PROPRIA
DATA DI NASCITA, CONFIGURA PER NOI
UN PROBABILE SEGNO DI RICONOSCIMENTO,
E PERTANTO A NOI PREMESSO IL
RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, COMPRESA
QUELLE SPECIFICHE DEL PRESENTE
CONCORSO -

Roberto 04/10/2004

W FEDE

IL CAPO GRUPPO



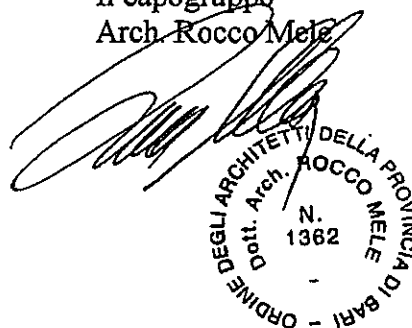
COMUNE DI MODUGNO

"Concorso di idee per la riqualificazione e connessione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del centro antico"

- Con la presente, il sottoscritto Arch. **Rocco Mele**, (capogruppo) nato il 19/02/1969, con studio in Modugno c.so V. Emanuele 59/a, tel/fax 080/5326170, iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari al n° 1362.
delega
- L'Arch. **Andrea Villani**, componente del gruppo di progettazione del concorso sopra indicato, nato il 03/01/1973, con studio in Modugno via C. di Ruccia 54/e, tel. 080/5325588, , iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari al n° 1915, ad assistere alle operazioni dell'ultima seduta pubblica della Commissione del Concorso.

Modugno, 4/10/2004

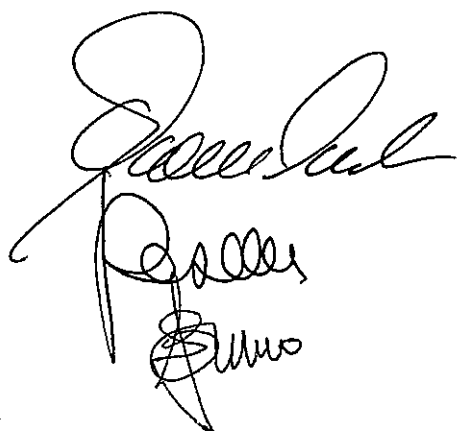
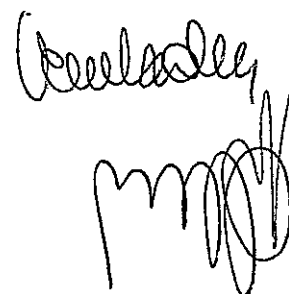
Il capogruppo
Arch. Rocco Mele



Two handwritten signatures, one on the left and one on the right, both in black ink.

**CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA CONNESSIONE DI UN GRUPPO DI SPAZI URBANI A
RIDOSSO DEL CENTRO ANTICO**
GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI

N.	prot. n.	data ricevimento	Motto del Gruppo	Punteggio	Capogruppo
1	23686	10/05/04	LUCE OMBRA ACQUA	77,38	FIOCCO
2	23627	08/05/04	CIVITAS ME FECIT	69,60	CHIAPPARATA
3	23661	10/05/04	210148	65,80	COCCIOIA
4	23757	10/05/04	MENZOSEGGE	62,92	SABATO
5	23646	10/05/04	ALLE PORTE DEL ...	60,78	FALLICARO
6	23684	10/05/04	IL VERDE IN TRACCE	51,10	FALOMBO
7	23517	07/05/04	MODUGNO CITTA' APERTA	50,60	ROCHIERA
8	23671	10/05/04	SOLO TRE PAROLE	48,80	STENUSOLACINE
9	23737	10/05/04	RENOVATIO URBIS soluzione A	44,50	FARENCA
10	23737	10/05/04	RENOVATIO URBIS soluzione B	42,80	FARENCA
11	23657	10/05/04	LO SPAZIO PER TUTTI	40,60	BLATATO
12	23758	10/05/04	NAVONA 2	38,50	PIGLIARO
13	23695	10/05/04	OGNI VOLTA CHE SI ENTRA NELLA PIAZZA CI SI TROVA IN MEZZO AL DIALOGO	37,30	MASTRAUDREA
14	22307	05/05/04	COGLI L'ATTIMO	34,30	MASTELLATO
15	23692	10/05/04	CAMMINANDO CAMMINANDO	33,50	LERARIO
16	23767	10/05/04	UN INTERVENTO CONTEMPORANEO NEL CENTRO STORICO	30,20	GRIPAURO
17	23743	10/05/04	ESCLUSO per mancanza di sigillo	-	
18	23749	10/05/04	ESCLUSO perché in 2 plichi	-	
19	23750	10/05/04	ESCLUSO per mancanza di sigillo	-	
20	23785	10/05/04	ESCLUSO perché pervenuto in ritardo	-	
21	23962	11/05/04	ESCLUSO perché pervenuto in ritardo	-	

Maggioli Editore
Omni@ppalti

Consiglio di Stato sez.V 7/4/1995 n. 536

Licitazione privata - Presentazione offerta in due plichi invece che in uno come prescritto dal bando di gara - Possibilità - Condizioni

Consiglio di Stato, sez. V; 7 aprile 1995, n. 536

Pres. Catallozzi, Est. Piscitello, Ric. Ecotecnica - Brescia (avv. Ligi) e Comune di Senigallia (avv. Lubrano) c. Impresa Clover ed altri (avv.ti Stella Richter e Di Rienzo)
(annulla TAR Marche n. 2/1993).

Licitazione privata - Presentazione offerta in due plichi invece che in uno come prescritto dal bando di gara - Possibilità - Condizioni

Appalto opere pubbliche - Aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Varianti migliorative - Punteggio - Penalizzazione per maggiori costi - Non occorre - Condizione.

Non costituisce ragione di esclusione dalla gara di appalto l'invio dell'offerta in più plichi, in mancanza di una prescrizione tassativa del bando in ordine alla presentazione dell'offerta in un unico plico, sanzionata con l'esclusione in caso di inosservanza.

In sede di aggiudicazione di una gara di appalto di opera pubblica con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.24 lett.b) L. 8 agosto 1977 n.584, è legittima l'attribuzione di un punteggio per le varianti migliorative (sollecitate dall'ente appaltante) considerate non essenziali per la realizzazione dell'opera, senza una corrispondente penalizzazione del relativo punteggio sotto il profilo della valutazione dei maggiori costi, atteso il carattere meramente eventuale e non attuale, nè necessario, di detti maggiori costi.

FATTO

Con separati ricorsi al T.A.R. delle Marche, notificati, rispettivamente, il 12.4.91 e 15.4.91, la R.P.A. - Risanamento Protezione Ambiente S.r.l. e la Impresa CLOVER S.p.A. impugnavano la deliberazione della Giunta municipale di Senigallia n. 174 del 4.2.91, avente ad oggetto l'aggiudicazione alla ECOTECNICA S.r.l. dell'appalto relativo alla realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di percolato provenienti dalla discarica controllata dei rifiuti solidi urbani e degli spurghi di pozzo nero in località S. Angelo.

Con sentenza n. 2 del 15.1.93 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione dei due ricorsi, li accoglieva per quanto di ragione e, conseguentemente, annullava il provvedimento impugnato.

Avverso tale sentenza propone appello con atto notificato il 18.3.1993 la Ecotecnica S.r.l., per i seguenti motivi: Errata valutazione dei presupposti di fatto - Errore nelle valutazioni giuridiche - Vizio di ultra petita.

La sentenza impugnata, ha rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Senigallia e dalla Ecotecnica S.r.l. (fatte salve quelle relative alla incensurabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice ed ha accolto tre dei motivi di ricorso (con rigetto degli altri).

La decisione del TAR Marche non è condivisibile, secondo l'appellante, essendo viziata da molteplici errori di fatto e di diritto oltre che (per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso ritenuto accoglibile) dal vizio di ultra-petita.

A) Inammissibilità.

La Ecotecnica S.r.l., nel corso del giudizio di primo grado aveva sollevato - fra l'altro - due precise eccezioni di inammissibilità relativamente al ricorso proposto dalla R.P.A. Sr.l., sia per una carenza di interesse a ricorrere (classificazione al penultimo posto in graduatoria), e sia per un'assoluta indeterminazione dei motivi di censura. Con riferimento specifico a quest'ultimo profilo era stato evidenziato come la R.P.A. avesse condensato in un unico motivo una tale serie di considerazioni relative ai più disparati argomenti da risultare difficilissima (se non impossibile), per il lettore l'individuazione delle singole ragioni di doglianza, e come tale modo di procedere non fosse accettabile, non potendo essere rimesso all'"interprete" l'individuazione dei singoli motivi di doglianza, e ciò anche per rispetto del principio di difesa.

Lo sforzo compiuto, tuttavia, dalla difesa della Ecotecnica S.r.l. e da quella del Comune di Senigallia (che pure aveva sollevato analoga eccezione) per contrastare ogni possibile doglianza di illegittimità del provvedimento impugnato, ha indotto il T.A.R. Marche a respingere l'eccezione rilevando che "la puntuale risposta a tutte le censure della RPA, data

sia dalla Ecotecnica che dal Comune di Senigallia, dimostrano che esse non sono affatto indeterminate".

Tale motivazione - afferma l'appellante - non può convincere, essendo evidente che nessun difensore, per scrupolo difensivo, ometterebbe di "tentare" una difesa nel merito (anche laddove i singoli motivi di censura siano di dubbia interpretazione). La semplice lettura del ricorso RPA dimostrerebbe per contro, la fondatezza della eccezione di "indeterminatezza" assoluta del ricorso, non essendo in esso individuabili con certezza i singoli motivi di impugnativa sollevati dal ricorrente.

L'esigenza di "chiarezza" nell'individuazione dei singoli motivi di impugnativa discende, infatti, oltre che dalla necessità di agevolare il corretto e spedito lavoro degli Organi Giurisdizionali, della necessità di assicurare il principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il modo di procedere della RPA è stato in concreto lesivo del diritto di difesa della Ecotecnica S.r.l. (e del Comune di Senigallia), dal momento che il ricorso è stato (anche) accolto sulla base di un "presunto" motivo (punto 4 della sentenza), sul quale mai in primo grado si era aperta la discussione, in quanto non sufficientemente esternato dai ricorrenti (da qui anche la censura di ultra-petita della sentenza impugnata).

B) Nel merito:

1°) Scendendo ad esaminare i singoli "motivi" di censura che il T.A.R. Marche ha ritenuto di accogliere, l'appellante contesta, in primo luogo, la fondatezza dell'affermazione relativa all'asserita illegittimità dell'ammissione alla gara dell'aggiudicataria Ecotecnica (in quanto avrebbe presentato l'offerta non in un unico plico, bensì in due distinti "pieghi", pur contenenti, complessivamente, le quattro buste chiuse richieste dalla lettera-invito), violando così il principio dell'"anonimato" del piego.

La convinzione del T.A.R. Marche sarebbe derivata dalla constatazione che nel verbale 26.4.90 si precisa che l'offerta Ecotecnica "era contenuta in due distinti plichi", e che quindi la "valutazione in ordine alla tempestività ed integrità dei pieghi sia stata fatta conoscendo la provenienza dell'offerta Ecotecnica e non anche quella dell'offerta delle altre imprese partecipanti".

La decisione del T.A.R. Marche, sarebbe, tuttavia, frutto di un clamoroso abbaglio sulla realtà dei fatti.

Contrariamente a quanto ha ritenuto il T.A.R., infatti, la lettera-invito non richiedeva (né esplicitamente, né implicitamente) l'anonimato del piego, tant'è che tutti i concorrenti (anche i ricorrenti Clover e RPA) hanno in concreto indicato sul piego il mittente, oltre che la dicitura (richiesta dalla lettera-invito) "offerta per la gara d'appalto...".

Risulta evidente peraltro, dalla lettura del verbale del 26.4.1990 della Commissione Giudicatrice che tutte le partecipanti erano già state individuate ancor prima dell'apertura dei pieghi (e precisamente addirittura dal Segretario Comunale in data 28.3.90) e come pertanto non vi sia stata quella violazione della par condicio fra i concorrenti che il T.A.R., equivocando sulla realtà dei fatti, ha creduto di individuare.

La questione "dell'anonimato" dei pieghi non era stata neppure sollevata dal ricorrente, ed il fatto che il T.A.R. abbia ritenuto di accogliere il motivo del ricorso sotto questo profilo non eccepito, integra un vizio di ultra-petita, tanto più considerando il macroscopico difetto di interesse al riguardo dello stesso ricorrente, dal momento che secondo il principio dell'anonimato dei pieghi tutti i concorrenti sarebbero rimasti esclusi dalla gara.

La lettera-invito non prevedeva (né tantomeno prevedeva a pena di esclusione) la necessità di un unico piego, specificando semplicemente che l'offerta doveva pervenire in piego sigillato e raccomandato, senza null'altro specificare né precisare.

Si contesta, quindi, che l'Ecotecnica S.r.l. abbia contravvenuto alle norme della lettera-invito sulla presentazione delle offerte, essendo in ogni caso evidente che tale asserita violazione, se sussistente, sarebbe stata unicamente di natura formale e priva di qualsiasi incidenza sulla regolarità della gara e sulla par condicio dei concorrenti, con la conseguenza che essa mai avrebbe potuto comportare l'esclusione del concorrente (asseritamente) in errore.

La circostanza della presentazione dell'offerta in due pieghi integri anziché in uno, non costituirebbe, in ogni caso, violazione della par condicio dei concorrenti, perché non ha comportato alcun pregiudizio ai fini del corretto svolgimento della procedura.

2°) Passando ad esaminare la seconda censura ritenuta fondata dal T.A.R. Marche, l'appellante contesta il rilievo secondo cui l'Amministrazione avrebbe errato laddove, nel giudicare positivamente il progetto Ecotecnica sotto il profilo delle migliori proposte (quotate in modo opzionale), non avrebbe poi, in concreto, considerato tali opzioni ai fini della valutazione del prezzo comparativo con gli altri concorrenti, aggiudicando l'appalto ad un concorrente che di fatto aveva effettuato una offerta di circa 3 miliardi e 400 milioni (comprese le opzioni) anziché di lire 2.539.322.273 (come considerato ai fini comparativi con gli altri concorrenti).

Le argomentazioni contenute nella sentenza sarebbero - secondo l'appellante - frutto di una errata valutazione dei fatti e dei progetti-offerta proposti dai vari concorrenti (in particolare quello Ecotecnica), oltre che di una distorta interpretazione delle verbalizzazioni dell'operato della Commissione.

Prima che errata in fatto ed in diritto la decisione del T.A.R. Marche sarebbe, poi, sotto il profilo considerato, viziata da ultra petita dato che delle argomentazioni ivi esposte non vi è traccia nei ricorsi Clover e RPA, tant'è che le problematiche sul punto sollevate dal T.A.R. Marche non sono state mai oggetto di discussione in primo grado.

Ma anche a prescindere da ciò la sentenza sarebbe errata, prendendo le mosse da una supposta lesione della par condicio dei concorrenti che in realtà non c'è stata.

L'impianto di depurazione di cui è causa un'opera di rilevante complessità di ordine tecnico: in esso, infatti, è previsto il trattamento combinato di liquami di percolazioni delle discariche di rifiuti solidi urbani e di spurghi di fosse biologiche, entrambi caratterizzati dalla presenza di composti altamente inquinanti (organici ed inorganici) in concentrazione enormemente più elevata (fino a 100 volte ed oltre) dei rifiuti normalmente indirizzati agli impianti di depurazione. Oltre a tale aspetto "quantitativo" dei carichi inquinanti, l'impianto presenta enormi problematiche anche con riferimento alla "qualità" dei composti inquinanti, data l'eccezionale "imprevedibilità" degli stessi a motivo della provenienza.

La "novità tecnica" dell'impianto ha indotto l'estensore del progetto-base del Comune di Senigallia a consigliare lo stesso a stimolare comunque le imprese interessate alla realizzazione dell'opera a proporre ed applicare le proprie più avanzate tecnologie, anche in difformità dalle indicazioni del progetto-base, variando pure, all'occorrenza, le modalità del processo depurativo.

In linea con tale impostazione l'Amministrazione Comunale ha, pertanto, diramato una lettera-invito in cui si specificava che, ai fini della valutazione del "valore tecnico dell'opera", si sarebbero tenute in considerazione "soluzioni progettuali migliorative rispetto al progetto proposto dall'Amministrazione" e che "al fine di conseguire opportune economie e/o miglioramenti qualitativi o funzionali delle opere da eseguire, era consentita la presentazione da parte dei concorrenti di proposte varianti al progetto della Stazione Appaltante".

Ben sapendo, tuttavia, che l'aver stimolato l'introduzione di varianti alle scelte progettuali adottate dal Comune avrebbe comportato una difficile comparazione dei progetti offerta e per poter dare un ordine logico ed un congruo criterio di valutazione, la Commissione Giudicatrice, prima di aprire le buste, nel verbale del 2.5.90, conveniva sull'opportunità di confrontare le offerte complete di tutte quelle sezioni di trattamento (e relative dotazioni accessorie) corrispondenti a quelle previste nel progetto comunale, escludendo le soluzioni di variante e prevedendo che esse sarebbero state oggetto di distinta valutazione sulla base dell'effettivo miglioramento gestionale e/o ambientale rispetto al progetto base. Posto cioè che ogni progetto, in base all'effettiva tecnologia applicata, avrebbe potuto portare con sé delle varianti migliorative, e posto che ogni "variante" poteva essere utilizzata solo per "quel" progetto, la Commissione Giudicatrice decideva, di comparare fra loro i progetti tenendo conto solo di quegli elementi che assicuravano "l'equivalente" (anche in termini depurativi) rispetto al progetto comunale, e valutando le varianti a parte, solo agli effetti delle migliorie che esse avrebbero potuto comportare (ed a tal fine stabiliva un punteggio da 1 a 7, cfr. valutazione a 5) a pag. 12 del verbale 2.5.90 della Commissione).

Del tutto in linea con tale impostazione logica, adottata nella stessa seduta del 2.5.90, la Commissione, prima di iniziare l'esame delle offerte, stabiliva, pertanto, che ai fini della comparazione dei prezzi fra le varie offerte da esaminare avrebbe dovuto tenersi conto non già del prezzo complessivo eventualmente indicato dall'Impresa, bensì del "prezzo omogeneizzato", intendendosi con esso il prezzo complessivo "delle opere indispensabili al processo depurativo ed al funzionamento dell'impianto", con le garanzie depurative minime previste dal Comune.

La Commissione stabiliva, quindi, che il prezzo "omogeneizzato" sarebbe stato il prezzo di confronto fra le varie offerte (con ben 35 punti a disposizione) e che le varianti sarebbero state prese in considerazione solo ai fini della portata migliorativa (con soli 7 punti a disposizione), ma non avrebbero inciso sul prezzo, stante la loro "autonomia" (rispetto al progetto base preso in considerazione ai fini della redazione del prezzo omogeneizzato).

Tale modo di procedere - afferma l'appellante - è in perfetta linea con la sopracitata esigenza dell'Amministrazione Comunale, che, avendo a disposizione fondi limitati, non voleva comunque precludersi la possibilità di scelte progettuali che consentissero, anche nel tempo, un sensibile miglioramento del procedimento depurativo). Tale criterio è stato poi concretamente adottato ed applicato con raziocinio ed equità, e con il pieno rispetto della par condicio fra i concorrenti. Bene ha quindi fatto, l'Amministrazione a non considerare per la valutazione del prezzo Ecotecnica le cosiddette "varianti migliorative", data la loro assoluta autonomia ed estraneità al processo depurativo primario.

L'equivoco di fondo in cui è incorso il T.A.R. è dipeso dal fatto che esso non ha valutato appieno che la bontà dei progetti offerta non stava solo nelle varianti offerte (che quindi avrebbero dovuto essere considerate ai fini del prezzo), ma anche e soprattutto nella "potenzialità" che tali varianti potessero essere successivamente adottate.

Tale "potenzialità" costituiva appunto "l'offerta migliorativa" che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto opportuno premiare con punti da 1 a 7; essa pertanto riguarda l'impianto base avente in sé "quella potenzialità (e quindi già ricompresa nel prezzo "omogeneizzato") e non già le varianti autonomamente considerate (che quindi correttamente non sono state quotate).

Non è vero, perciò, quanto affermato dalla sentenza del T.A.R. Marche, con riferimento all'offerta Ecotecnica, che essa sarebbe stata considerata migliorativa alla luce delle varianti proposte, senza che si sia tenuto conto del relativo costo, dato che ciò che è stato ritenuto migliorativo è l'impianto base avente in sé, la possibilità di migliorarlo con l'introduzione delle varianti.

Oggetto dell'aggiudicazione del contratto è stato solo il progetto base (pur avente in sé tutte le predisposizioni per le varianti).

Da questo equivoco di fondo (il non aver considerato la totale autonomia del progetto base, e comunque la sua portata innovativa) il T.A.R. è stato indotto nella erronea convinzione che ha portato a ritenere fondato il motivo di ricorso di cui si discute.

In altre parole, con la sentenza impugnata, il T.A.R. Marche, avrebbe preteso di elevarsi a "Giudice Tecnico" sindacando

sull'operato della Commissione laddove quest'ultima aveva ritenuto il progetto base del tutto autonomo (e quindi autonomamente quotabile e valutabile) rispetto alle varianti, e fortemente migliorativo in sé proprio in considerazione delle varianti che esso avrebbe eventualmente consentito di realizzare.

Tale giudizio compiuto dal Giudice di primo grado sarebbe assolutamente inammissibile, rientrando nella sfera di insindacabile discrezionalità tecnica della Commissione Giudicatrice.

Tale giudizio, inoltre, è anche errato in fatto.

Il contratto stipulato invero, riguarda solo il progetto base per un importo complessivo di lire 21.269.659.000*.

3°) Con l'ultimo dei motivi ritenuti fondati, infine, il Giudice di primo grado ha ravvisato un vizio di eccesso di potere nel fatto che l'Amministrazione Comunale, dopo aver indicato sulla lettera-invito l'entità del finanziamento (lire 2.570.343.000*), abbia "aggiudicato la gara ad un prezzo che supera il 30% circa il valore indicato".

Secondo l'appellante, così non è accaduto nella realtà dei fatti, dato che l'Amministratore ha aggiudicato la gara al progetto base della Ecotecnica e non già al progetto base con le varianti, tant'è che il contratto d'appalto stipulato fra Ecotecnica e Comune riguarda solo il progetto base per complessive lire 2.269.659.000*.

Nulla poteva impedire all'Amministrazione di aggiudicare la gara ad un progetto base che, pur restando entro i limiti del finanziamento, avrebbe consentito l'eventuale introduzione di varianti (del tutto autonome ed eventuali), che avrebbero reso possibile un sensibile miglioramento del processo depurativo rispetto a quanto richiesto dalla stessa Amministrazione Comunale nella specifica contenuta nella relazione tecnica e nel Capitolato speciale d'appalto.

L'indicazione del limite di finanziamento non può certamente essere considerato un limite in ordine alle possibilità "future" che l'Amministrazione, nella sua insindacabile discrezionalità tecnica, ha ritenuto opportuno lasciarsi aperte.

Anche il Comune di Senigallia, con atto di appello notificato il 19.3.1993, ha impugnato la citata sentenza n. 2/1993 del T.A.R. Marche, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 1 della lettera di invito alla gara in oggetto. Erronea interpretazione dei principi e delle norme in materia di pubbliche gare. Errore nei presupposti di fatto e di diritto.

La decisione appellata - afferma il Comune - ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura dedotta dalla Impresa Clover S.p.A., che ha rilevato la violazione della lettera di invito alla gara nonché del principio generale della par condicio, nel fatto che la Commissione abbia ritenuto ammissibile la offerta della Società Ecotecnica pervenuta attraverso l'invio di due plichi sigillati piuttosto che in uno, ritenendo l'operato della Commissione in contrasto con "precise disposizioni della lettera d'invito, riverberandosi su valutazioni di sostanza e alterando il principio della par condicio tra i partecipanti alla gara, quanto meno in ordine alla stessa ammissibilità dell'offerta". In sostanza il Tribunale Amministrativo regionale delle Marche ha ritenuto il modo di presentazione dell'offerta della Società Ecotecnica incidente "sulla sostanza delle cose, giacché, prima di decidere se ammettere o meno l'offerta, la Commissione già sapeva chi era il mittente" e ciò avrebbe inciso sulla valutazione in ordine alla tempestività ed integrità dei pieghi danneggiando le altre imprese partecipanti.

Al riguardo, il Comune appellante osserva che, nella specie, l'invito di gara prevedeva che ciascuna ditta offerente avrebbe dovuto inviare la propria offerta in un plico raccomandato, che avrebbe dovuto "contenere quattro separati plichi sigillati con ceralacca e controfirmati dal concorrente sui bordi di chiusura e precisamente:

a) un plico recante l'indicazione "documenti per l'ammissione alla gara"; b) un plico recante l'indicazione "offerta economica"; c) un plico recante l'indicazione "elaborati tecnici originali"; d) un plico recante l'indicazione "copia degli elaborati tecnici", prescrizione cui seguiva una elencazione dettagliata della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, al termine della quale si precisava che "in mancanza di tali atti codesta impresa verrà esclusa dalla gara". Sulla base di tale disposizione - soggiunge il Comune - le Imprese interessate hanno trasmesso le proprie offerte tutte a mezzo plico raccomandato che, secondo le vigenti disposizioni del regolamento postale, contenevano sulla parte esterna l'indicazione del mittente. In particolare la Società Ecotecnica, considerata la "ponderosità" anche materiale del proprio elaborato, ha trasmesso lo stesso in due plichi raccomandati ciascuno con l'indicazione del mittente ai fini del necessario collegamento dei relativi elaborati (a quanto sembra il "frazionamento" dell'offerta in due plichi è stato determinato dalla circostanza del superamento del limite di peso del plico raccomandato previsto in 20 kg. dal regolamento postale). A seguito dell'arrivo dei plichi contenenti le offerte (tutti contrassegnati all'esterno dall'apposizione del nominativo del mittente) l'Amministrazione comunale ha classificato le offerte stesse, specificamente accertando le Imprese dalle quali provenivano e, in particolare, in data 28 marzo 1990, il Segretario comunale ha formulato apposita attestazione con l'indicazione di tutte le Imprese offerenti. Questa attestazione è stata predisposta il giorno immediatamente successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e prima che i plichi venissero presi in esame dalla Commissione giudicatrice. Sulla base di tale riscontro è evidente che non si è verificata nessuna illegittimità sostanzialmente rilevante ai fini della regolarità della procedura amministrativa.

Appare, quindi, del tutto erronea la conclusione del T.A.R., che nella decisione appellata ha ritenuto la pretesa irregolarità rilevante ai fini della procedura avendone fatto venire meno un elemento essenziale costituito dalla segretezza degli atti in quanto, "prima di decidere se ammettere o meno l'offerta, la Commissione già sapeva chi era il mittente". 2. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Motivazione illogica e contraddittoria. Il TAR, in relazione alla censura dedotta sia dalla Impresa Cover che dalla R.P.A. per la quale la Commissione avrebbe illegittimamente attribuito un punteggio positivo alle "migliorie" proposte senza, peraltro, valutarne il relativo costo -

laddove avrebbe dovuto procedere ad una diminuzione del punteggio secondo quanto disposto dalla lettera d'invito - ha ritenuto tale comportamento manifestamente illogico ed ha, pertanto accolto le predette censure. Tale valutazione si ricollega alla circostanza per la quale il progetto della Ecotecnica presentava notevoli varianti rispetto a quello base, varianti in ordine alle quali la Commissione ha espresso una valutazione particolarmente positiva, assegnando il relativo punteggio tecnico, senza però poi penalizzare la valutazione del progetto in dipendenza del maggiore costo. L'impostazione che è alla base della decisione è sostanzialmente erronea in quanto non tiene conto della effettiva realtà procedurale.

In effetti il Comune di Senigallia, dopo avere predisposto il progetto base messo a disposizione dalle Imprese per la formulazione delle proprie offerte, si è a queste rimesso per la determinazione delle eventuali varianti di tipo strutturale tali da determinare un sostanziale miglioramento del progetto. In particolare la lettera-invito specificava che, ai fini della valutazione del "valore tecnico dell'opera", si sarebbero tenute in considerazione "soluzioni progettuali migliorative rispetto al progetto proposto dall'Amministrazione" e che, al fine di conseguire opportune economie e/o miglioramenti qualitativi o funzionali delle opere da eseguire, era consentita la presentazione da parte dei concorrenti di proposte varianti al progetto della Stazione Appaltante". Sulla base di questa indicazione la Commissione giudicatrice, prima di aprire le buste, nella seduta del 2 maggio 1990, determinava di confrontare le offerte complete di tutte quelle sezioni di trattamento (e relative alle dotazioni accessorie) corrispondenti a quelle previste nel progetto comunale, come specificate nella Relazione tecnica e nel Capitolato speciale d'appalto, escludendo le soluzioni di variante e prevedendo che esse sarebbero state oggetto di distinta valutazione sulla base dell'effettivo miglioramento gestionale e/o ambientale rispetto al progetto base. Alla stregua di detta impostazione logica la stessa Commissione ha, quindi, determinato che, ai fini della comparazione dei prezzi fra le varie offerte da esaminare, avrebbe dovuto tenersi conto non già del prezzo complessivo eventualmente indicato dall'Impresa, bensì del "prezzo omogeneizzato" intendendosi con esso il prezzo complessivo "delle opere indispensabili al processo depurativo ed al funzionamento dell'impianto", con le garanzie depurative minime previste dal Comune. Tale determinazione è stata assunta in considerazione della circostanza che l'impianto avrebbe potuto essere realizzato solo nei limiti della relativa previsione di spesa già fatta dal Comune e, quindi, in riferimento alle caratteristiche proprie della relativa progettazione di base cioè con riguardo alle esigenze minime depurative richieste dal Comune. Le varianti tecniche ulteriormente proposte, invece, non avrebbero formato oggetto di immediata realizzazione (del resto impossibile per la carenza del relativo finanziamento), venendo valutate dalla Commissione solo in funzione della potenziale utilità che il progetto ne avrebbe assunto, in considerazione cioè del fatto che in un momento successivo si sarebbe potuta migliorare la funzionalità dell'impianto con l'effettiva realizzazione di tali ulteriori varianti (che solo a quel momento avrebbero potuto incidere con il loro costo effettivo sull'impianto globalmente considerato).

In concreto si sarebbe quindi, verificato che la Commissione giudicatrice, ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico, ha tenuto conto delle proposte di variante semplicemente come proposte di realizzazione futura, tali da costituire un potenziale "arricchimento" della validità dell'impianto stesso in dipendenza della sua plurifunzionalità e della conseguente possibilità di miglioramento in futuro con la realizzazione di quelle varianti.

Conseguentemente, dal punto di vista tecnico è stata positivamente valutata (e ciò in termini corrispondenti è avvenuto per tutte le Imprese) la potenzialità migliorativa derivante dalla astratta possibilità di apportare in futuro le ipotizzate varianti, delle quali però, ai fini della valutazione del progetto da realizzare, non si doveva computare il costo in quanto nessun costo aggiuntivo veniva ad esser apportato al progetto ed alla sua concreta realizzazione da parte dell'Impresa aggiudicataria. Nel caso particolare della Società Ecotecnica la potenzialità migliorativa risulta dalla circostanza che il progetto offerto ha già integrate le predisposizioni per l'esecuzione di tali Sezioni migliorative, predisposizioni "quotate" nel progetto base e, quindi, comprese nel "prezzo omogeneizzato" costituite in sintesi da opportuna disposizione piano-altimetrica dei manufatti, esecuzione di edifici-piazzali-basamenti di servizio per le nuove macchine e opportuno dimensionamento di macchinari in previsione delle eventuali future opere. La non necessità di computare altri costi in funzione di questa oggettività idoneità al miglioramento della struttura risulta, quindi, chiaramente dal fatto che le opere in variante sono rimaste soltanto future ed eventuali e che l'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta solo per le opere base ricomprese nel prezzo omogeneizzato che in concreto è stato pari a lire 2.269.659.000* (rispetto ad una previsione di finanziamento di lire 2.570.343.000*) con esclusione di opere aggiuntive.

3. Violazione dell'art. 24 lettera b) legge 8 agosto 1977, n. 584. Contraddittorietà.

In relazione a quanto da ultimo rilevato appare chiaramente erronea la determinazione della decisione appellata, che ha ritenuto la deliberazione 4 febbraio 1991, n. 174 viziata per eccesso di potere in quanto contraddittoria, nonché in contrasto con le regole del bando, per avere la Commissione aggiudicato "la gara ad un prezzo che supera del 30% circa il valore indicato" inducendo "i partecipanti, che hanno seguito detto orientamento, a formulare offerte in materia da risultare poi soccombenti".

L'assunto è infondato, atteso che in esecuzione dell'art. 2 della lettera d'invito, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo i criteri di cui all'art. 24 lett. b) della legge 8 agosto 1977, n. 584, e cioè "in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si

impegnano a fornire". Il Comune di Senigallia dopo aver sottoposto ad esame analitico tutte le componenti dei progetti presentati e ritenute idonee al fine di consentire una valutazione complessiva sia degli aspetti economici, sia dei profili tecnici, sia delle modalità che dai tempi di realizzazione, ha optato per il progetto presentato dalla Società Ecotecnica, motivando razionalmente e sotto diversi aspetti tale scelta. Nella specie, è da osservare che l'Amministrazione non è vincolata ad aggiudicare i lavori o le forniture al migliore offerente con esclusivo riguardo all'aspetto economico, ma conserva un ampio potere discrezionale nel valutare comparativamente le singole offerte sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello patrimoniale con riguardo alla capacità e serietà degli offerenti, nonché alla rispondenza in assoluto dei risultati emersi dallo svolgimento della gara in relazione ai fini da perseguire". Inoltre il superamento del costo-base da escludere in quanto le varianti sono state considerate solo in funzione della loro potenzialità e allo stato non hanno determinato alcun aumento rilevante del costo. D'altro canto, rilevata la possibilità di apportare modifiche al progetto in funzione di future varianti, tutte le imprese offerenti sono state in grado, al pari della Società Ecotecnica, di presentare una proposta che potesse essere valutata in considerazione della sua attitudine migliorativa. Ne risulta, quindi, sia escluso lo sconvolgimento delle caratteristiche dell'appalto, che è stato realizzato in considerazione della sua struttura di base, sia assicurata la par condicio delle imprese interessate, che si sono potute avvalere tutte della possibilità di variare il progetto.

Con appello incidentale notificato il 17.5.1993 la Società Clover ha riproposto i seguenti motivi, formulati con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e disattesi dal T.A.R.:

1) Violazione dell'art. 24, lett. b, L. 8.8.1977, n. 584, così come modificato dall'art. 2 L. 8.10.1994, n. 687 e successivamente dall'art. 9 L. 17.2.1987 n. 80. Violazione delle prescrizioni contenute nella lettera di invito con conseguente violazione della par condicio dei concorrenti. Difetto di motivazione, nonché eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e della illogicità.

A) La lettera di invito alla gara stabiliva fra l'altro:

"Al fine di conseguire opportune economie e/o miglioramenti qualitativi e funzionali delle opere da eseguire è consentita la presentazione da parte dei concorrenti di proposte varianti al progetto della stazione appaltante". "Per variante deve intendersi ogni integrazione particolare ed ogni accorgimento tecnico relativo al processo costruttivo, tendente alla massima razionalizzazione di quest'ultimo ed ai contenuti migliorativi sotto l'aspetto della qualità, durata ed efficacia". "Tali varianti dovranno essere preferibilmente, espressione di tecnologie proprie dell'impresa, influenti sul rendimento e sul valore tecnico dell'opera".

È detto, in altro punto della lettera di invito, che il valore tecnico dell'opera sarà definito in base "alla tecnologia offerta, alla qualità dei materiali offerti, al grado di finitura, a soluzioni progettuali migliorative rispetto al progetto proposto dall'Amministrazione anche al fine di ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale con particolare riferimento ai rilasci nell'atmosfera".

La Clover, in relazione alle ricordate prescrizioni di gara, aveva denunciato la illegittimità della aggiudicazione disposta in favore della Ecotecnica in quanto il progetto predisposto dalla predetta era sostanzialmente diverso da quello previsto dalla P.A.

Il T.A.R., nel rigettare la censura, ha così argomentato:

"Il Collegio rileva che la stessa lettera di invito consentiva la presentazione di proposte di varianti al progetto della stazione appaltante. È, bensì, vero che la stessa commissione afferma, all'inizio del profilo descrittivo dell'offerta Ecotecnica, che il processo depurativo differisce notevolmente da quello adottato dal progetto comunale; tuttavia, operando anche qui una scelta tecnico-discrezionale, non censurabile in quanto non macroscopicamente irragionevole, ha ritenuto che non si trattasse di aliud pro alio, cioè di progetto tale da stravolgere completamente l'idea centrale del progetto della stazione appaltante..."

Tale ordine di idee non sarebbe condivisibile, secondo l'appellante incidentale.

Non può dubitarsi, infatti, che il progetto Ecotecnica è completamente diverso rispetto a quello "base", così come - del resto - esplicitamente riconosciuto dalla Commissione giudicatrice. Al riguardo, va sottolineato che, nei lavori della Commissione, non si afferma in alcun punto che il progetto Ecotecnica è compatibile con quello "base". Pertanto, l'affermazione del T.A.R., secondo cui la Commissione ha ritenuto non trattarsi di aliud pro alio, "cioè di progetto tale da stravolgere completamente l'idea centrale del progetto della stazione appaltante", è senz'altro fuorivalente. I Giudici di primo grado, in realtà hanno voluto dire cosa completamente diversa e cioè che, avendo la Commissione aggiudicato in favore della Ecotecnica, deve evidentemente aver ritenuto che il proposto progetto non è un quid novi. Ma, un convincimento siffatto doveva essere espresso dalla Commissione e non dal Giudice.

Gli elementi che depongono per la diversità del progetto Ecotecnica sono - ad avviso della Clover - i seguenti:

- a) l'esplicito riconoscimento in tal senso operato dalla Commissione;
 - b) la circostanza che alcune fondamentali opere (impianto antincendio, copertura vasche, quadro sinottico), espressamente dichiarate essenziali dal progetto "base", sono state indicate come opzionali nel progetto Ecotecnica (tanto è vero che la Commissione non ha tenuto conto, nella determinazione del prezzo, del relativo costo);
 - c) la circostanza che, così come chiarito dal T.A.R., la Commissione giudicatrice, nel preferire il progetto Ecotecnica, ha apprezzato un progetto avente un costo enormemente superiore, a quello previsto dalla pubblica amministrazione.
- Conseguentemente, l'aggiudicazione disposta a favore della Ecotecnica doveva essere dichiarata illegittima anche sotto

l'indicato profilo.

B) È stata, altresì, disattesa la censura con la quale si era dedotto che la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è stata determinata sulla base degli elementi di valutazione che la Commissione giudicatrice si era autonomamente data, dal momento che la comparazione con il progetto della Amministrazione, nel caso della Ecotecnica, è avvenuta senza tener conto di quelle opere (impianto antincendio, copertura vasche, quadro sinottico), che, essenziali nel progetto base, sono state indicate come opzionali nel progetto della Ecotecnica medesima. Ciò ha comportato una violazione della par condicio dei concorrenti i quali, avendo invece, come dovevano, tenuto conto di tali opere, hanno visto il loro prezzo base immotivatamente incrementato rispetto a quello della Ecotecnica e sono state per questo penalizzate nel punteggio loro assegnato.

Anzi, alla Società poi aggiudicataria sono stati illegittimamente "graziati" dieci punti di penalità.

Diversamente la Ecotecnica, con un prezzo superiore di L. 500.000.000*, avrebbe subito una penalità tale da rendere la sua offerta meno vantaggiosa di quella della Clover.

AmMESSO e non concesso che il ragionamento seguito al riguardo dal T.A.R. sia in astratto fondato, non vi è traccia - nei lavori della Commissione - di un espresso giudizio circa la non necessità delle opere in questione.

2) Violazione del T.U. delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti approvato con R.D. 2 gennaio 1913 n. 453.

La normativa sul finanziamento della Cassa depositi e prestiti (V. anche le circolari n. 1141 del 11.2.1985 e 1155 del febbraio 1987) esclude che possano essere mutate, nelle opere pubbliche, spese diverse da quelle occorrenti per i lavori.

Nel caso di specie, diversamente dall'offerta della Clover e delle altre concorrenti, la Ecotecnica ha incluso negli altri prezzi delle opere il costo per la istruzione del personale, l'avviamento e la gestione per 12 mesi, con il risultato che tutti i prezzi risultano indeterminati perché comprensivi in percentuale sconosciuta degli oneri sopra indicati, concretizzando una autonoma e rilevante violazione del bando di gara, in forza del quale (pag. 4, punto 1.1) il prezzo complessivo a corpo "dovrà essere anche suddiviso in...", ivi compresi (punto 1.1.3) "istruzione del personale, avviamento, e gestione per 12 mesi".

Ma, oltre che per essere indeterminato, il costo dell'opera non potrà essere mutuato con la Cassa depositi e prestiti, essendovi compresi oneri che non possono essere finanziati tramite tale Istituto.

L'indeterminatezza dei costi rileva, infine, per la perizia suppletiva di variante che l'Amministrazione ha deliberato: i maggiori oneri delle opere andrebbero calcolati sui prezzi comprensivi di elementi estranei (istruzioni del personale, avviamento, ecc.).

La censura è stata erroneamente disattesa dal T.A.R., che ha riconosciuto la legittimità dell'operato della Commissione. Invero, del tutto arbitrariamente la Commissione ha "estratto", dall'ambito dell'offerta Ecotecnica, la specifica voce economica in questione, indicando il valore di lire 608.000.000*: nessuna disposizione riconosce alla Commissione la facoltà di supplire alle insanabili carenze contenute nell'offerta.

Che si tratti poi di un aspetto fondamentale, risulta chiaramente dal bando di gara il quale, a pag. 4, prevede un prezzo complessivo a corpo per la realizzazione dell'impianto, che dovrà essere suddiviso tra l'altro in "istruzione del personale, avviamento e gestione per 12 mesi".

Chiari sono i motivi di tale opportuna suddivisione.

È ovvio infatti che si debba conoscere l'onere di tale voce e ciò per molteplici motivi:

- conoscere il costo delle opere depurato dall'incidenza degli altri costi relativi alla loro gestione;
- attingere al costo "puro" delle opere onde consentire le parametrizzazioni con le altre offerte;
- valutare la congruità delle offerte in riferimento ai costi unitari delle singole parti dell'opera.

Che tale definizione appaia necessaria deriva anche sul piano della logica.

Infatti, non può negarsi che la Pubblica Amministrazione debba essere posta nella condizione di conoscere quale sia il costo di gestione relativamente al personale, per i primi 12 mesi compresi nell'appalto, dovendo poi negli anni successivi procedere alla gestione diretta ed essendo questo un parametro essenziale e non meramente eventuale nel comparare le diverse offerte, valutarne la economicità anche futura, verificarne le vere e non le supposte caratteristiche migliorative. Tutto ciò nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di trasparenza nella aggiudicazione degli appalti.

Diversamente invece l'offerta della Ecotecnica risulta indeterminata nei suoi elementi essenziali (costi) ed il progetto non mutuabile essendo comprese nell'onere dell'opera voci diverse e non finanziabili, quali ad es. costi di gestione che, notoriamente, non possono essere ammessi alle erogazioni di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Da ultimo, va sottolineato che, se si accedesse ad una interpretazione, secondo la quale nell'appalto concorso sia consentito alla Pubblica Amministrazione scegliere qualsiasi progetto purché astrattamente migliorativo, senza consentire riferimenti al progetto - base e ai progetti dei concorrenti, si ripristinerebbe un arbitrio delle commissioni giudicatrici che, viceversa, la trasparenza dell'azione amministrativa prima ed il Comune sentire sociale dopo impongono di considerare definitivamente superato nello stato di diritto.

Con memoria in data 20 marzo 1994 l'appellante Ecotecnica S.r.l. ha sostenuto, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Impresa Clover S.p.A. affermando che esso riguarda capi della sentenza totalmente autonomi rispetto a quelli impugnati in via principale sicché l'interessata avrebbe dovuto gravarvi in via

autonoma.

In via subordinata, viene affermata l'infondatezza delle singole doglianze sollevate con l'appello incidentale.

Anche il Comune di Senigallia con memoria depositata il 26.3.1994 ha ulteriormente illustrato le censure proposte ed ha contestato la fondatezza dei motivi dell'appello incidentale.

Con memoria in data 15 marzo 1994 la Clover S.p.A. ha ulteriormente illustrato le censure proposte.

DIRITTO

1. I due ricorsi in appello (contrassegnati dai nn. 2372./93 e 2617/93) proposti, rispettivamente, dalla Ecotecnica S.r.l. e dal Comune di Senigallia contro la decisione del T.A.R. delle Marche n. 2 del 15 gennaio 1993, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Senigallia 4 febbraio 1991 n. 174, concernente l'aggiudicazione alla Società Ecotecnica S.r.l. dell'appalto dei lavori di adeguamento e potenziamento della discarica controllata dai rifiuti solidi urbani, vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.

2. Prescindendo dalle (pur argomentate ma, comunque irrilevanti) eccezioni di inammissibilità, riproposte dall'appellante Ecotecnica nei confronti di uno dei due ricorsi (quello della R.P.A. - Risanamento Protezione Ambiente) in primo grado (sotto il profilo del difetto d'interesse e della genericità dei motivi), eccezioni su cui può condividersi l'orientamento negativo, ampiamente motivato, del T.A.R., possono esaminarsi congiuntamente i singoli motivi di appello sollevati da entrambi gli appellanti principali, con deduzioni comuni o comunque convergenti, contro i tre punti in cui, essenzialmente, si articola la decisione di accoglimento del giudice di primo grado.

Col primo motivo di appello si contesta deducendosi la violazione della lettera d'invito alla gara, nonché l'erronea interpretazione dei principi delle norme in materia di pubbliche gare ed il travisamento dei fatti, la illegittimità della ammissione alla gara della società Ecotecnica (poi risultata aggiudicataria) - dichiarata dal T.A.R. in quanto la società stessa avrebbe presentato l'offerta non in un unico plico, bensì in due distinti pieghi, violando così il principio dell'"anonimato" e della "par condicio" - dal momento che "la valutazione in ordine alla tempestività ed integrità dei pieghi" sarebbe stata fatta "conoscendo la provenienza dell'offerta Ecotecnica e non anche quella dell'offerta delle altre imprese partecipanti".

La censura deve ritenersi palesemente fondata.

Premesso che, secondo le prescrizioni contenute nell'invito alla gara, tutte le imprese interessate hanno trasmesso le proprie offerte a mezzo plico raccomandato (che - in base alle vigenti disposizioni del regolamento del servizio postale - deve contenere sulla parte esterna l'indicazione del mittente), appare del tutto irrilevante ai fini della regolarità della gara, la circostanza (probabilmente determinata dalla particolare ponderosità - superiore ai 20 kg. - degli elaborati) che l'offerta della Società Ecotecnica sia stata trasmessa in due plichi anziché in un unico piego. Il frazionamento dell'offerta in più plichi, comunque, non avrebbe potuto costituire causa di esclusione dalla procedura in mancanza di una prescrizione tassativa in ordine alla presentazione dell'offerta in un unico plico espressamente sanzionata con l'esclusione in caso di inosservanza.

Più attenta considerazione merita, ad avviso del Collegio, l'iter logico seguito dal T.A.R. nell'accogliere la censura (dedotta sia dalla Impresa Clover che dalla R.P.A.) secondo cui la Commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente attribuito un punteggio positivo alle "migliorie" proposte dalla Soc. Ecotecnica senza però valutarne il relativo costo, procedendo ad una conseguente diminuzione di punteggio.

Il primo giudice ha innanzitutto ricordato i vari elementi di valutazione che, secondo il metodo di aggiudicazione (dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 24 lettera b, L. 8 agosto 1977, n. 584), indicata dall'Amministrazione nella lettera invito, sono stati tenuti presenti dalla Commissione, ed ha richiamato, in particolare, la suddivisione dei 55 punti concernenti la voce "valore tecnico dell'opera" (disposta dalla Commissione stessa nella seduta del 2.5.90) con attribuzione - fra l'altro - di un punteggio massimo di p. 7 alle "proposte migliorative alla soluzione progettuale comunale". Lo stesso giudice osserva, poi, per quanto riguarda il prezzo dell'offerta, che, pur avendo la Commissione stabilito di considerare il prezzo omogeneizzato" (comprendente le opere indispensabili al processo depurativo ed al funzionamento dell'impianto, nonché gli oneri relativi ad istruzione del personale e avviamento a gestione dello stesso per 12 mesi) e di penalizzare le offerte più onerose con l'attribuzione di un punto in meno (rispetto ai 35 massimi) per ogni 50 milioni di maggior costo, il suddetto "prezzo omogeneizzato" - da prendere in considerazione per il punteggio da attribuire alla voce "prezzo dell'opera" non terrebbe conto effettivamente dei costi delle migliorie.

Tutto ciò in quanto "per la società Ecotecnica, si è verificato che il prezzo preso in considerazione è stato di L. 2.539.332.273* (v. Tabella allegata al verbale del 16.10.1990), mentre sotto tale importo è indicata la maggiore cifra che si raggiunge sommando al c.d. "prezzo omogeneizzato" i costi delle "migliorie" per opere civili (L. 361.007.011*) e per opere elettromeccaniche (L. 512.422.400*)". "In sostanza" - soggiunge il T.A.R. - se da una parte le migliorie proposte... dalla Ecotecnica hanno portato all'attribuzione di p. 7 per il valore complessivo dell'opera offerta, non si è minimamente tenuto conto che tali migliorie comportavano una spesa di oltre 870 milioni, superiore del 30% all'importo valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio per il costo dell'opera offerta".

Che l'opera effettivamente valutata sia proprio quella comprendente anche le proposte migliorative è dimostrato - secondo la sentenza del T.A.R. - del fatto che nella seduta del 16.11.90 lo stesso Presidente della Commissione si

chiedeva se fosse possibile aggiudicare l'appalto ad una impresa la cui offerta comportava un costo superiore del 30% alle disponibilità finanziarie del Comune e della convinzione (dedotta dalla lettura del verbale relativo al profilo descrittivo dell'offerta Ecotecnica) della inscindibilità delle proposte migliorative dal progetto base.

La sentenza appellata afferma che "urta, invero, con la logica, prima che con il diritto, valutare delle migliori tecnologiche senza tener conto del relativo costo" e l'appellante incidentale soc. Clover di rincalzo, aggiunge il rilievo che, diversamente opinando ritenendo cioè che le proposte migliorative siano state legittimamente valutate in sé, a prescindere dal loro costo "anche relativamente al progetto base, si potrebbe dire che il parametro "costo" è ininfluenza". A tali osservazioni gli appellanti oppongono una diversa interpretazione delle verbalizzazioni dell'operato della Commissione ed una diversa (più corretta) valutazione dei fatti, in relazione alla (indubbia) complessità tecnica dell'impianto ed alla evidente volontà del Comune di realizzare, pur in presenza di limitate disponibilità finanziarie, l'acquisizione di un'opera suscettibile di svilupparsi e adottarsi, in futuro, alle più avanzate tecnologie per le quali fosse stata opportunamente predisposta.

Tale intendimento si trova manifestamente indicato nella lettera-invito dell'Amministrazione, in cui è specificato che, ai fini della valutazione del "valore tecnico dell'opera" si sarebbero tenute in considerazione "soluzioni progettuali migliorative del progetto proposto dall'Amministrazione".

Pertanto, avendo l'Amministrazione stimolato l'introduzione di varianti al progetto elaborato dal Comune, deve ritenersi quanto mai opportuna (ed anzi necessaria), al fine di assicurare un criterio logico di comparazione dei vari progetti offerta presentati, la determinazione della Commissione giudicatrice di procedure al confronto delle offerte stesse (avendo riguardo a "tutte le sezioni di trattamento e relative dotazioni accessorie") con le corrispondenti previste dal progetto comunale, come definite e precisate nella Relazione Tecnica e nel Capitolato speciale d'appalto, con la precisazione che le soluzioni di variante sarebbero state oggetto di distinta valutazione sulla base dell'effettivo miglioramento gestionale e/o ambientale, rispetto al progetto comunale.

Tale criterio di valutazione appare essenziale ai fini del rispetto della par condicio di tutti i concorrenti e della conseguente legittimità del procedimento di valutazione delle offerte dato che queste - per la stessa formulazione del relativo invito - avrebbero necessariamente presentato soluzioni progettuali difficilmente comparabili anche perché le tecnologie depurative utilizzate dalle imprese sono a volte molto diverse tra loro. Il medesimo criterio che non è stato in se stesso oggetto di contestazione, non è stato, ad avviso del Collegio, neanche erroneamente applicato nella concreta fattispecie in cui sono stati attribuiti 7 punti alla soc. Ecotecnica per le soluzioni migliorative offerte e non sono stati, correlativamente, penalizzati gli aumenti di prezzo che la realizzazione di tali miglioramenti avrebbe potuto comportare. A convincere della correttezza del procedimento di aggiudicazione in concreto seguito dall'Amministrazione in base al prezzo "omogeneizzato" (considerandosi con tale dizione il prezzo comprensivo delle "opere indispensabili al processo depurativo ed al funzionamento dell'impianto, nonché gli oneri relativi ad istruzione del personale, avviamento e gestione dello stesso per 12 mesi") ed a rendere plausibile la tesi dell'Amministrazione secondo cui (nei confronti di tutti i concorrenti) non sono state considerate, ai fini della valutazione del prezzo dell'opera, le "varianti migliorative" che non fossero considerate indispensabili ai fini del processo depurativo, milita, peraltro, la stessa ammissione (contenuta nella memoria difensiva della Soc. Clover) che la Ecotecnica "non ha poi realizzato le proposte migliorative quelle proposte - cioè - che avevano rappresentato l'elemento decisivo per l'aggiudicazione in favore della stessa".

Tale circostanza, mentre smentisce in punto di fatto l'affermazione (su cui si basa l'appellata sentenza) della inscindibilità, delle proposte migliorative dal progetto base, non vale ad infirmare né il criterio astrattamente (e legittimamente) posto dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 2.5.1990, né la sua concreta applicazione, non essendo stata dimostrata l'eventuale mancanza di autonomia e funzionalità del progetto base della Ecotecnica in assenza delle sue proposte varianti migliorative.

Il T.A.R. ha poi ritenuto fondato - ricollegandosi al rilievo della inscindibilità del progetto base delle migliori proposte dall'aggiudicataria - anche un ulteriore motivo di ricorso.

Con tale censura le ricorrenti in primo grado avevano sostenuto che l'aggiudicazione della gara ad un prezzo che supera del 30% circa il limite del funzionamento dell'opera indicato nella lettera di invito, configura (pur trattandosi di un'indicazione semplicemente "orientativa del valore economico delle offerte, affinché, evidentemente, non venissero presentati progetti dal costo spropositato rispetto alle stesse disponibilità finanziarie del Comune") un comportamento viziato sia da eccesso di potere, per contraddittorietà, che da violazione delle regole del bando, avendo indotto i partecipanti che hanno seguito detto orientamento, a formulare offerte in maniera da risultare poi soccombenti. In coerenza con le proprie argomentazioni concernenti il carattere aggiuntivo delle proposte varianti migliorative (valutabili solo nell'ambito del valore tecnico dell'opera), gli appellanti sostengono, invece che l'Amministrazione ha aggiudicato la gara al progetto base della Ecotecnica, tant'è che il contratto d'appalto stipulato in data 27.3.1992 riguarda solo tale progetto, per un importo complessivo di L. 2.269.659.000 e si mantiene, quindi, nei limiti dello stanziamento, anche se consente l'eventuale introduzione di varianti (del tutto autonome), idonee a migliorare il processo depurativo (rispetto a quanto richiesto dalla stessa Amministrazione comunale nella specifica contenuta nella relazione tecnica e nel capitolato speciale di appalto).

Il fatto che in sede di determinazione del punteggio di gara si sia tenuto conto delle (possibili ma non necessarie)

variazioni migliorative del progetto ai soli fini della valutazione dell'aspetto tecnico del progetto stesso - sotto il profilo delle sue potenzialità future - e non anche sotto il profilo dei costi corrispondenti, che, diversamente operando, avrebbero dovuto penalizzarlo (nell'ambito della valutazione relativa al prezzo dell'opera), costituisce coerente elemento logico probatorio della tesi difensiva dell'Amministrazione e dell'aggiudicataria appellanti, e dimostra l'inconsistenza dell'assunto della sentenza appellata, che ha ravvisato nella condotta dell'Amministrazione una violazione delle norme di gara e del fondamentale principio della par condicio.

La particolarità della fattispecie, che ha visto racchiudere, in un'unica procedura di gara per l'affidamento di lavori tecnicamente complessi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la ricerca contestuale di elementi progettuale (tipica della procedura per appalto-concorso) liberamente utilizzabili dalla P.A. in relazione a future esigenze e future disponibilità finanziarie, è stata risolta in conclusione, ad avviso del Collegio, legittimamente, dall'Amministrazione Comunale di Senigallia. Tutto ciò con una coerente (limitata) attribuzione di punteggio per le potenzialità di sviluppo futuro del progetto, senza una corrispondente penalizzazione del progetto stesso sotto il profilo della valutazione dei maggiori costi (derivanti solo dalla realizzazione di tali potenzialità) atteso il carattere meramente eventuale e non attuale (e necessario) di detti maggiori costi.

3. Le considerazioni sopra esposte, che comportano l'accoglimento degli appelli principali, impongono il riesame delle censure riproposte dall'appellante incidentale Società Clover e già disattese dal giudice di primo grado in un'attesa diversa da quella individuata dalla presente decisione, mentre possono condividersi e confermarsi le motivazioni di rigetto con questa compatibili.

Rilevante in particolare, sotto il primo profilo, è la censura relativa alla inammissibilità dell'offerta della Ecotecnica, per essere il progetto completamente diverso da quello base, e composta da una pluralità di varianti.

Al riguardo, può condividersi l'osservazione del T.A.R., secondo cui pur differendo il processo depurativo dell'offerta Ecotecnica notevolmente rispetto a quello adottato dal progetto comunale, tuttavia, la Commissione esaminatrice, operando una scelta tecnico-discrezionale (non censurabile in quanto non macroscopicamente irragionevole) ha ritenuto che non si trattasse di un aliud pro alio, cioè di progetto tale da stravolgere completamente l'idea centrale del progetto della stazione appaltante. Conseguenza necessaria dell'ammissibilità di proposte in variante sarebbe stata, poi, secondo il T.A.R., la presentazione di offerte plurime, anche sotto il profilo dei costi.

Non può condividersi, invece, per coerenza con le considerazioni sopra svolte, la successiva notazione del T.A.R. (pur marginale ai fini del rigetto del motivo di ricorso in esame) secondo cui "comunque, per la società Ecotecnica tale pluralità di offerta, anche sotto il profilo economico", sarebbe "più formale che sostanziale, giacché... .. era il progetto offerto, comprensivo, in maniera inscindibile, anche delle migliorie, i costi delle quali erano ben noti alla commissione esaminatrice". È evidente, infatti, come già sopra evidenziato, che la presentazione di offerte plurime (anche sotto il profilo dei costi) deriva dalla corretta interpretazione dello spirito e della lettera dell'atto di invito alla gara e che, proprio in considerazione di tale autonoma rilevanza, sotto il profilo dei costi, delle varianti proposte, è risultato legittimamente aggiudicatario il progetto della Soc. Ecotecnica.

4. I due appelli in esame debbono, conclusivamente, essere accolti, con il conseguente annullamento della sentenza appellata, mentre va rigettato l'appello incidentale proposto dalla Soc. Clover.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie - previa loro riunione - i due ricorsi in appello proposti rispettivamente dalla Ecotecnica S.r.l. e dal Comune di Senigallia come in epigrafe, e per l'effetto annulla la sentenza n. 2/1993 del T.A.R. Marche, mentre rigetta l'appello incidentale proposto dalla Soc. Clover, e compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 8 aprile 1994, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), in Camera di Consiglio